

**Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti  
giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese,  
Azienda USL di Imola, ASP Circondario Imolese e il  
soggetto gestore ELLEUNO per il servizio accreditato  
transitoriamente di Casa Residenza Anziani  
"La Coccinella"**

L'anno 2011, il giorno 10 (dieci) del mese di giugno, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

## TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 10/06/2011 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");

- L'ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. E P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore D.ssa Raffaella Stiasii che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/12/2010 (di seguito nominata per brevità anche "ASP");

## E

Il Gestore Cooperativa Sociale Elleuno con sede legale in Casale Monferrato (AL) viale Ottavio Marchino n° 10 (C. F. e P.I. 01776240028) qui rappresentato dal Dott. Stefano Iseppi che agisce in qualità di procuratore ai sensi della procura speciale rep. N. 69430 del 3/06/11 del Notaio Oppezzo in Casale Monferrato, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede amministrativa della cooperativa, via Ottavio Marchino n° 10 (di seguito nominata per brevità anche "Gestore")

## Richiamati in premessa :

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito



- provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
  - la deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n.2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio";
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari attuazione dell'art. 23 della L. R. 4/08 e succ. mod. e int. delle D.G.R. 514/09 e 2110/09";


Richiamate inoltre :

- la Direttiva regionale n. 1378 del 26/07/1999 " Direttiva per l' integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all' art. 20 della Lr. 5/94";
- la Circolare Regionale n. 7 del 25/06/2007 " Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti";
- la Direttiva Regionale n. 2068/2004 "Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni;
- la Direttiva Regionale n. 840 /2009 " Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l'assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell'ambito del FRNA e della DGR n. 2068/2004 .

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, hanno sottoscritto in data 08/09/2010 l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale il quale individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- con atto deliberativo dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011, con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010, e con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a Casa Residenza Anziani;
- con deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 90 del 21/12/2010 i Sindaci dei Comuni del Distretto hanno ritenuto opportuno avvalersi del Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento delle funzioni relative alla stipula, gestione e monitoraggio dei contratti di servizio e con successivo atto n. 23 del 8/06/11 hanno definito i criteri relativi alla formulazione dei contratti di servizio stessi;
- i Comuni del Distretto hanno delegato all'ASP Circondario Imolese la gestione dei Servizi Sociali;
- l'Ufficio di Piano di San Lazzaro ha presentato formale richiesta di avere riservati due posti letto in accreditamento presso la struttura La Coccinella di Castel S.Pietro Terme;
- l'immobile sede della Casa Residenza Anziani è di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme

Visti:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- la domanda e la documentazione allegata, presentata dalla Coop. Elleuno al Nuovo Circondario Imolese al fine di ottenere l'accreditamento transitorio per la gestione del servizio oggetto del presente contratto;
- la determinazione n. 503 del 31/12/2010 del Nuovo Circondario Imolese avente ad oggetto: "Atto rilascio accreditamento transitorio Casa Residenza Anziani Castel San Pietro Terme - ELLEUNO";
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione presentato all'atto della domanda di accreditamento dalla Cooperativa Elleuno.

Tutto quanto sopra premesso e visto tra le parti

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – PREMESSA , ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

✓ **per la committenza:**

- Nuovo Circondario Imolese  
Sede: Via Boccaccio 27, 40026 Imola (Bo)  
Referente Operativo: Claudia Dal Monte (claudia.dalmonete@provincia.bologna.it)
- Azienda USL  
Sede: Via Amendola 2, 40026 Imola (Bo)  
Referente operativo: Angela Morsiani (a.morsiani@ausl.imola.bo.it)
- ASP Circondario Imolese  
Sede: Via Matteotti 77, 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)  
Referente operativo: Gilberta Ribani (gilberta.ribani@aspcircondarioimolese.bo.it)

✓ **per il Gestore:**

- Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.  
Sede c/o C. R. S. Coccinella  
Referente operativo : Stefania Strazzari (stefania.strazzari@elleuno.it)

#### **Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Casa Residenza Anziani relativamente alla struttura operativa "Coccinella" ubicata in Castel San Pietro Terme per la quale Elleuno mette a disposizione:
  - **n. 78** posti residenziali accreditati di Casa Residenza Anziani per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata in forma residenziale in favore di anziani certificati non autosufficienti, di cui: n. 76 posti per il Nuovo Circondario Imolese e n.2 posti per la AUSL di Bologna.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2. Il Gestore si impegna ad accogliere nell'ambito dei posti accreditati anche Progetti Assistenziali Individualizzati predisposti dalla competente Commissione Distrettuale in favore di disabili adulti portatori di Gravissime Disabilità Acquisite come disciplinati dal successivo art. 27.

3. Il Contratto include, altresì, gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni di cui all'art. 6 e del relativo sistema operativo;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;

4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di AccredITAMENTO, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del Gestore,

5. Il rapporto intercorrente tra i committenti e il Gestore ha natura giuridica di Concessione di pubblico servizio.

### **Art. 3 – DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1/7/2011 e scade il 31/12/2013

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accREDITAMENTO transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Nel caso in cui, prima della scadenza, fosse rilasciato il provvedimento di accREDITAMENTO definitivo si provvederà alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio e il presente contratto dovrà intendersi anticipatamente risolto.

4. Dal 1 luglio 2011 decade il contratto di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 89 del 11/01/08 tra ASP e ATI Coop.va Sociale Elleuno Snc e Trascoop servizi avente ad oggetto il Servizio di Assistenza a Domicilio ed in strutture residenziali per anziani e disabili, per la parte relativa al presente servizio.

### **Art. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore realizzerà il servizio accREDITATO assicurando i requisiti e i parametri socio assistenziali e sanitari previsti dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO. In specifico, il Gestore, in relazione al case mix esistente, assicurerà sui posti in accREDITAMENTO, per l'assistenza socio sanitaria residenziale, relativamente all'anno 2011, il parametro assistenziale di n. 1 operatore ogni 2,445 ospiti. Tale parametro sarà adeguato annualmente sulla base del case mix.

2. Il Gestore assicurerà i servizi aggiuntivi di maggiore assistenza tutelare e assistenza alle attività di supporto ai percorsi di riattivazione motoria, di custodia e portineria, di guardaroba e il progetto Caffè Alzheimer.

3. Il Gestore assicurerà l'assistenza socio sanitaria residenziale anche per n. 4 posti autorizzati e non accREDITATI.



4. La remunerazione aggiuntiva per tali oneri è specificatamente e congruamente determinata nell'Art. 26.

## **ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto;
- dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4;
- dalla Indagine periodica sul livello di soddisfazione degli ospiti.

2. Il Gestore impegna al corretto utilizzo di protocolli assistenziali, ad uso degli operatori, condivisi con l'Azienda USL di Imola, formalizzati in forma scritta relativamente a:

- alimentazione;
- alzate;
- bagno di pulizia;
- conservazione e somministrazione dei farmaci;
- inserimento in struttura;
- igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
- prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito;
- procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni etc.;
- procedure operative per far fronte ad emergenze;
- corretto uso dei presidi antidecubito;
- protocollo misure di contenimento.

3. Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta nella struttura e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. L'Azienda USL si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.

4. Il Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PAI) formalizzati in forma scritta. Tali progetti dovranno essere riformulati in caso di necessità o a seguito delle periodiche verifiche (massimo semestralmente) da parte della equipe multiprofessionale;
- l'assistenza religiosa per gli anziani che la richiedono;
- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione di struttura sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- l'adozione di programmi di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
- la collaborazione nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL;
- l'applicazione delle Linee Guida e dei Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con il Gestore, dall'Azienda USL;
- la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell'ambito delle strutture, concertandone i tempi e le modalità.



5. Il Gestore entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

6. In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami.

7. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.

8. La Carta dei servizi prima dell'adozione deve essere sottoposta alla Committenza per la condivisione con il Comitato di Vigilanza.

#### **ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO**

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, dell'Ausl e dell'Ufficio di Piano, in base alle disposizioni della Regione medesima, in particolare DGR n. 1378/1999 e successive integrazioni; DGR n. 1206/2007; DGR n. 2110/2009 e Circolare Regionale 3/2010 (Flusso FAR).

2. Il Gestore invierà mensilmente all'AUSL i dati relativi ai movimenti degli ospiti mediante la scheda movimento ospiti fornita dall'Ausl di Imola

3. Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo di moduli che possano interfacciare il sistema GARSIA-STRUTTURE ANZIANI.


#### **ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. Il Gestore, come peraltro indicato anche nel precedente art. 2, mette a disposizione della Committenza complessivamente **n. 78** posti residenziali per accoglienza di tipo definito e continuativo di cui: n. 76 per il Nuovo Circondario Imolese e n.2 per Bologna;

2. Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'anziano sono unici per tutto il territorio del Nuovo Circondario Imolese. L'ammissione degli ospiti in struttura su posto residenziale di tipo definitivo e continuativo dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dalla ASP attraverso le proprie strutture operative sulla base della graduatoria unica distrettuale predisposta con cadenza quindicinale dal Servizio Assistenza Anziani; per la gestione della graduatoria si rimanda alle modalità ed ai criteri indicati nel Regolamento vigente.

3. Una copia del Regolamento dovrà essere sempre presente nella struttura. L'ASP garantirà al Gestore le necessarie informative in caso di variazioni o integrazioni dello stesso.

4. Per gli utenti dei posti non accreditati, presenti in n. 4 posti nella struttura il Gestore attiverà direttamente le chiamate avvalendosi della graduatoria unica di cui al comma 2. Nel caso il Gestore utilizzi i posti letto con modalità diverse, nessun onere dovrà essere addebitato ad ASP.



A handwritten signature, possibly "All", is written next to the stamp.

A second handwritten signature is written to the right of the first one.

## **ART 8 – RICOVERI OSPEDALIERI E ASSENZE PROGRAMMATE**

1. In caso di ricovero dell'anziano presso strutture ospedaliere, o altra assenza programmata, il pagamento degli oneri a carico del FRNA saranno ridotti al 45% e la quota a carico dell'utente sarà ridotta del costo della giornata alimentare di cui all'art. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero o assenza e fino al giorno precedente il rientro in struttura.
2. In particolare si stabilisce che qualora l'ospite ricoverato deceda in ospedale il giorno stesso del ricovero, quel giorno è calcolato come presenza in struttura a tutti gli effetti.

## **ART. 9 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le seguenti prestazioni :
  - Assistenza farmaceutica,
  - Assistenza medica,
  - Assistenza infermieristica,
  - Assistenza riabilitativa e protesica.
2. Per la specifica gestione delle prestazioni sanitarie si richiamano integralmente i contenuti della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 " Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti". Con particolare riferimento al personale sanitario si rimanda ai successivi articoli specificando che il rimborso del costo sostenuto dal Gestore per l'acquisizione diretta del personale infermieristico e della riabilitazione dovrà essere effettuato sulla base del rimborso orario della effettiva presenza in struttura nei limiti massimi indicati dalla Regione con la propria Circolare 7/2007 sopracitata come aggiornati con successive comunicazioni di cui ultima la Nota RER del 12/05/2010 prot. 128866.
3. A livello distrettuale è operativo il Gruppo di Coordinamento Distrettuale per le Strutture Socio Sanitarie per Anziani composto dal Medico Responsabile dell'attività di coordinamento dell'attività medica nelle strutture, dal Responsabile Tecnico professionale dell'attività infermieristica o, dai Coordinatori delle Strutture. La responsabilità ed il coordinamento del Gruppo sono demandati al Responsabile dell'Area Anziani del Distretto. In tale ambito saranno affrontate tutte le problematiche attinenti la qualità dell'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all'integrazione socio /sanitaria, alle modalità di organizzazione del lavoro, all'illustrazione, proposta e verifica di eventuali progetti di formazione di valenza distrettuale/aziendale proposti dall' Azienda USL.
4. Il Gruppo predispone idonei protocolli operativi, da valere, in ciascuna struttura della rete per anziani; tali protocolli sono volti a garantire il più alto livello di integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all'interno delle singole strutture nonché ad individuare le modalità di intervento al verificarsi di non preventivabili emergenze di tipo sanitario o socio-sanitario. La verifica della loro applicazione, come il loro aggiornamento, sono demandati al medesimo gruppo di Coordinamento.



## ART. 10 – ASSISTENZA FARMACEUTICA

1. Rientrano nella assistenza farmaceutica garantita dall'AUSL alle strutture accreditate per anziani, in ottemperanza al DGR n. 2110 del 2009 la fornitura:

- dei farmaci del prontuario terapeutico specifico per le strutture per anziani vigente in Azienda USL, dei medicinali prescritti con Piano Terapeutico ad ospiti delle strutture;
- dei dispositivi medici di uso corrente, individuati aziendali secondo quanto previsto dalla Circ. Regionale n. 7/2007 della Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali necessari per il governo del processo diagnostico e dei processi terapeutici attuabili in struttura per anziani (somministrazione e gestione terapie infusionali, terapia del dolore, gestione terapia insulinica e monitoraggio glicemico, gestione del cateterismo vescicale; somministrazione e gestione nutrizione artificiale; somministrazione e gestione ossigenoterapia);
- dei prodotti dietetici per nutrizione enterale e di integrazione nutrizionale in ottemperanza alla Circolare Regionale n. 4/2004.

2. Gli ausili protesici per colo-uro-tracheostomia di cui al DM n. 332/99 sono forniti attraverso percorsi specifici personalizzati riconducibili all'assistenza integrativa .

3. L'ossigeno terapeutico viene erogato agli ospiti che ne necessitino:

- su Piano Terapeutico individuale ai pazienti in OLT (ossigeno liquido) in base a prescrizione specialistica , attraverso service domiciliare in appalto
- su richiesta medica la forma gassosa per la gestione di pazienti in situazioni in emergenza.


4. L'Azienda U.S.L. di Imola si impegna a garantire direttamente la fornitura dei farmaci e del materiale di cui al paragrafo precedente secondo le modalità previste in un documento aziendale denominato "Assistenza Farmaceutica nelle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate" che comprende anche il vigente prontuario terapeutico specifico delle strutture per anziani convenzionate e gli elenchi dei dispositivi medici d'uso comune opportunamente individuati

5. Si intendono a carico del Gestore in quanto valorizzati tra i fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale: i presidi per l'incontinenza e altro materiale vario ad assorbimento, il materiale di medicazione, i detergenti e disinfettanti, i farmaci non compresi nel prontuario aziendale e altro materiale di consumo assistenziale. Per quanto sopra non costituiscono elemento di flessibilità e non sono esigibili nei confronti dell'utente.

6. L'Azienda si impegna inoltre ad attivare, a livello distrettuale, forme ed iniziative di sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale che operano nell'ambito delle strutture protette in relazione alla prescrizione di farmaci inseriti nel prontuario indicato al comma precedente.

7. L'Azienda U.S.L. evidenzierà la spesa annua da essa sostenuta per farmaci, dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l'alimentazione artificiale. Tali dati di costo saranno correlati, allo scopo di verificare l'adeguatezza dell'assistenza assicurata in struttura, alle modalità di erogazione dell'assistenza medica ed al case mix degli ospiti.

8. Eventuali modifiche a quanto sopra descritto e al prontuario farmaceutico saranno tempestivamente comunicate al Gestore.






## ART. 11 – ASSISTENZA MEDICA DI DIAGNOSI E CURA

1. L'Azienda USL si Impegna ad assicurare, ai sensi del punto 3.1 e dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni apportate con DGR n.183/2003 e DGR 514/2009, l'attività di assistenza medica di base diurna, di diagnosi e cura all'interno della Casa Residenza pari a: una presenza di n. 5 ore settimanali ogni 25 anziani non autosufficienti ospitati.
2. L'assistenza medica di base viene garantita mediante 2 medici convenzionati per la Medicina Generale per un totale di n. 16,30 ore con le seguenti modalità: minimo due accessi settimanali in struttura nel rispetto degli orari concordati tra i medici interessati e il Responsabile Medico dell'Area Anziani dell'Usl di Imola sentito le esigenze espresse dal Gestore.
3. Nelle giornate festive e prefestive e durante le ore notturne l'assistenza medica in tutte le strutture viene garantita dal servizio di continuità assistenziale nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente.
4. Come previsto nell'allegato 1 DGR 1378/1999 all'anziano accolto su posto definitivo e continuativo sarà sospesa la scelta del Medico di fiducia durante la permanenza in Casa Residenza, salvo diversa volontà espressa dallo stesso anziano all'atto dell'ammissione.
5. L'Azienda USL assicura, come peraltro previsto nel medesimo punto 3.1 della DGR 1378/99, lo svolgimento della funzione di coordinamento dell'attività medica nelle strutture residenziali attraverso proprio personale medico operante nell'ambito del Dipartimento di Cure Primarie che è responsabile:
  - a) della promozione e realizzazione di protocolli diagnostici-terapeutici riabilitativi per le patologie prevalenti;
  - b) della definizione di percorsi specialistici integrati con i presidi ospedalieri e i poliambulatori specialistici;
  - c) dell'attività di vigilanza igienico-sanitaria e dell'adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente servizio dell'Azienda USL;
  - d) della verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente;
  - e) del controllo sull'applicazione dei protocolli diagnostici ed assistenziali.

## ART. 12- ASSISTENZA INFERMIERISTICA

1. Nell'ambito della Casa Residenza, ed in rapporto al carico assistenziale infermieristico necessario in ragione del case mix rilevato in struttura, e alla presenza media giornaliera, l'Azienda U.S.L. e il Gestore individuano quale parametro di erogazione delle prestazioni infermieristiche, il rapporto di 1 Infermiere professionale ogni 12 ospiti non autosufficienti accolti sui posti oggetto del presente contratto, nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità (Circolare Rer n. 7/2007 e successive modificazioni).
2. Detto parametro viene assicurato dalla data del 1/05/2011.
3. L'Azienda U.S.L. rimborserà all'Ente Gestore, nella misura indicata al successivo art 19, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo di detto personale:

struttura	Posti	n. ore annue	dal 1/07/2011 al 31/12/2011
CRA La Coccinella	78	10.062	5.075



4. Il Gestore dovrà garantire la massima continuità assistenziale.

5. L'attività di coordinamento infermieristico, prevista dalla DGR 514/2009 nella misura di n. 5 ore settimanali ogni 25 ospiti, sarà garantita per l'anno 2011 nel seguente modo:

- dal Gestore, che individuerà tra il proprio personale infermieristico, le ore necessarie per la parte gestionale (turnistica, orario di lavoro, assenze a vario titolo, ecc...) tenuto conto che il parametro garantito dall'AUSL è stato calcolato su posto letto e non sugli ospiti realmente presenti;

- dall'Azienda USL, che assicura con personale proprio:

1) una funzione di coordinamento infermieristico, per quanto riguarda l'interfaccia con l'attività sanitaria del presidio ospedaliero (farmacia, laboratorio, specialistica, ecc...) per l'anno 2011. L'AUSL si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi, di concerto col Gestore;

2) una funzione di coordinamento sanitario nell'ambito del governo del rischio clinico;

3) supporto e consulenza per i programmi di reclutamento del personale sanitario;

4) la pianificazione, in accordo con il Gestore, dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori sanitari e la relativa attività di docenza. L'attività formativa è da considerare all'interno delle ore di cui sopra.

6. L'ASP e il Gestore, inoltre, concordano il seguente adeguamento dell'assistenza infermieristica in riferimento ai posti autorizzati non convenzionati:

struttura	Posti	n. ore annue
CRA La Coccinella	4	511

### ART. 13 - ASSISTENZA RIABILITATIVA

1. Il Gestore si impegna a garantire l'assistenza riabilitativa nella misura indicata dalla Direttiva Regionale n. 1378/99 e DGR n. 514/2009. In particolare, in considerazione dei posti letto oggetto del presente contratto, il monte ore è calcolato tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale e dell'impegno orario settimanale previsto per il personale della riabilitazione nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità (Circolare Regionale n. 7/2007 e successive integrazioni) e tenuto conto dell'analisi effettuata che riconosce attribuibile al personale OO.SS quota parte dell'attività di riattivazione motoria, nell'ambito del servizio di assistenza tutelare aggiuntivo, previsto dall'Art. 4.

2. Detto parametro viene assicurato dalla data del 1/5/2011

struttura	Posti	n. ore annue	dal 1/07/2011 al 31/12/2011
CRA La Coccinella	78	1.811	913

3. L'Azienda U.S.L. rimborserà al Gestore, nella misura indicata nel successivo art 19, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo di detto personale della riabilitazione. La tariffa sopraindicata si riferisce al personale alle dipendenze del Gestore.

4. Le quote di rimborso per le prestazioni sanitarie garantite dal personale messo a disposizione dal Gestore, come sopra definite, si intendono corrisposte indipendentemente dalla presenza dell'ospite in struttura.



5. L'Azienda USL assicura, con personale proprio:

1) una funzione di coordinamento nell'ambito delle attività riabilitative, in particolare per la gestione di progetti riabilitativi complessi, la consulenza sugli ausili protesici, il supporto e la consulenza per i programmi di reclutamento. La Ausl si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi di concerto con il Gestore.

2) la pianificazione dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori addetti alla riabilitazione e la relativa attività di docenza, in condivisione con il Gestore.

L'attività formativa è da considerare all'interno delle ore di cui sopra.

6. Il Gestore assicurerà l'attività di gestione del personale (turnistica, orario di lavoro, assenze a vario titolo, ecc.).

7. L'Asp ed il Gestore, inoltre, concordano il seguente adeguamento dell'assistenza riabilitativa in riferimento ai posti autorizzati non convenzionati:

struttura	Posti	n. ore annue
CRA La Coccinella	4	92

#### **ART. 14 - ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA**

1. L'Azienda U.S.L. assicura all'interno della Casa Residenza Anziani prestazioni specialistiche programmate in relazione alle necessità ed ai piani assistenziali degli anziani, in particolare per gli aspetti riabilitativi.

2. Per le altre specialità sono attivati appositi canali tesi a facilitare l'accesso degli anziani non autosufficienti ai normali ambulatori con procedure simili a quelle utilizzate per i degenti in Ospedale.

#### **ART. 15 - ASSISTENZA PROTESICA**

1. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 1/3/2000, il Gestore deve garantire agli ospiti che ne hanno necessità in relazione al piano assistenziale individualizzato nonché a quanto previsto dai protocolli aziendali in materia di prevenzione delle cadute, l'erogazione dei seguenti ausili per il nursing:

- letti articolati con base regolabile in altezza;
- materassi e cuscini antidecubito;
- sollevatori e carrozzine a telaio rigido adeguato al danno muscolo-scheletrico
- dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue.

2. Il costo di tali ausili protesici per i quali non è richiesta personalizzazione sono da intendersi a carico del Gestore in quanto remunerati tra i fattori produttivi del sistema tariffario regionale.

#### **ART. 16 - TRASPORTI SANITARI**

1. L'azienda U.S.L. assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da Day-Hospital e presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti, allettati e non trasportabili con mezzi ordinari.

2. I trasporti relativi all'effettuazione da parte degli ospiti di visite specialistiche, prestazioni ambulatoriali e attività ricreative sono da intendersi a carico del Gestore in quanto compresi nell'ambito dei fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale, e quindi non sono esigibili dall'utenza.

3. I trasporti sanitari in ambulanza sono garantiti dall'ASP, e rimborsati dal Gestore, fino alla scadenza delle seguenti Convenzioni:

- CROCE ROSSA ITALIANA, (fino al 31/08/2011)
- PUBBLICA ASSISTENZA PAOLINA (fino al 31/12/2011)

A partire rispettivamente dal 1/09/2011 e dal 1/01/2012 il Gestore attiverà proprie convenzioni.

4. I trasporti effettuati, in via eccezionale, da altre Associazioni verranno sostenuti dal Gestore.

5. I trasporti da e per i presidi ospedalieri effettuati dagli utenti deambulanti verranno sostenuti dal Gestore.

## **ART.17 – ALTRE ATTIVITA' E PRESTAZIONI ACCESSORIE**

### **ART. 17.1 - ATTIVITA' E PRESTAZIONI FORNITE DALL'ASP**

1. L'ASP fornisce al Gestore le seguenti prestazioni accessorie:

- Servizio ispettivo immobili: L'ASP fornisce il servizio di pattugliamento notturno relativo alla Casa Protetta La Coccinella fino al 30/11/2011.
- Manutenzione completa ascensori: L'ASP fornisce al Gestore il servizio fino al 31/12/2011.
- Incarico di responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico (Coccinella): L'ASP fornisce al Gestore il servizio fino al 31/12/2011.

2. Il Gestore si impegna a rimborsare ad ASP le spese di cui sopra a presentazione di idonea documentazione.

3. Il Gestore si impegna altresì a tenere indenne l'ASP di ogni spesa inerente i servizi oggetto del presente contratto che nel periodo transitorio dovesse ancora essere addebitata alla stessa per un ritardo nella volturazione dei contratti in essere, dovuta a responsabilità imputabile al medesimo.


### **ART. 17.2 - CONTRATTI CEDUTI DA ASP AL GESTORE**

1. Il Gestore si impegna con il presente atto a subentrare ad ASP nel contratto di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 38 del 11/01/08 avente ad oggetto la fornitura di pasti in essere tra quest'ultima e SOLARIS, previa notifica ed accettazione del fornitore ceduto.

## **ART. 18 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La remunerazione del servizio accreditato, compresi i posti accreditati con la AUSL di Bologna, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le **tariffe regionali per i servizi accreditati**, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza, dette tariffe saranno incrementate della quota necessaria al raggiungimento della tariffa utente determinata dal costo di riferimento come meglio specificato al



successivo articolo 24 comma 3. Il pagamento di tali tariffe regionali è di competenza, in quanto gestore del FRNA, dell'AUSL Distretto e verrà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 24;

- il **rimborso**, a carico del Fondo Sanitario Regionale, dei **costi delle prestazioni sanitarie** (infermieristiche e riabilitative) erogate direttamente dal Gestore. Tali rimborsi sono di competenza del Distretto e verranno effettuati secondo le modalità di cui al successivo articolo 20;
- le **quote di contribuzione dovute dagli utenti** direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari, cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione;
- il **corrispettivo** a carico del NCI, e limitatamente al 2011 a carico di ASP, **dei costi dei servizi aggiuntivi** socio-assistenziali per tutti i posti accreditati e **dei costi integrativi** per i servizi non accreditati di cui al precedente articolo 4.

2. Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l'intera quota di contribuzione a carico dell'utente o parte di essa dovrà essere sostenuta dall'ASP sia per i posti accreditati che per i posti non accreditati sulla base delle norme del Regolamento di Assistenza Economica vigente.

3. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'anziano o dai suoi familiari uno specifico **contratto individuale di assistenza** che individui chiaramente il riparto economico della retta e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica con particolare riferimento all' eventuale intervento economico di ASP. Il contratto dovrà essere sottoscritto anche da ASP nel caso compartecipi al pagamento della retta.

4. Il Gestore è autorizzato a richiedere, al solo utente privato, il versamento di una mensilità a titolo di deposito cauzionale.





#### **Art. 19 - RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE**

1. L'AUSL rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie relative alle prestazioni infermieristiche e riabilitative fornite direttamente dal Gestore stesso per gli ospiti dei posti accreditati.

2. Il rimborso da parte dell'Ausl delle prestazioni verrà effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e, comunque, per una quota non superiore di norma a **€ 25,36** orari comprensiva di Iva per il personale infermieristico e, di norma a **€ 21,82** orari comprensiva di Iva per il personale riabilitativo, nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità di personale (Circolare Regionale n. 7/2007 e successive modificazioni) e nel rispetto dei parametri già indicati nelle tabelle di cui agli art. 12 e 13 del presente contratto.

3. Il Gestore si impegna ad inviare all' AUSL di Imola specifica fatturazione, nei limiti delle spese effettivamente sostenute con allegata adeguata documentazione relativa alle ore di assistenza erogate nel periodo (copia del conteggiato mensile di ciascun operatore e copia del turno effettivo riferito al mese fatturato). Dovrà inoltre essere allegata documentazione attestante le tariffe orarie praticate (nel caso di personale dipendente del Gestore sarà sufficiente una autodichiarazione relativa alle ore e al compenso orario pagato).

4. Tali modalità di fatturazione/rendicontazione potranno subire nel corso di validità del presente contratto modificazioni in relazione a specifici accordi che interverranno tra le parti, tenendo conto delle rispettive necessità organizzative ed informative nonché della necessità, da parte dell'AUSL, di effettuare verifiche e controlli sulle attività fatturate e liquidate a carico del SSN.

5. L'Azienda USL provvederà all'effettuazione dei rimborsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, completa delle documentazioni sopra indicate, da parte del gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

6. L'Azienda USL, per i due posti occupati dai residenti della ex Azienda USL di Bologna Nord, ritiene di applicare quanto previsto dalle normative sulla mobilità sanitaria infraregionale per anziani non autosufficienti ospitati in strutture (Circolare Regionale n. 9 del 22/04/1997 e successive applicazioni). Nella direttiva sopra menzionata si prevede che il costo medio sanitario giornaliero (assistenza medica, specialistica, farmaceutica, infermieristica, riabilitativa, diagnostica, coordinamento sanitari e trasporti sanitari) preventivamente concordato, venga fatturato dall'AUSL di Imola all'AUSL di Bologna per gli utenti residenti nel suo territorio.

## **ART. 20 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO**

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano tenendo conto degli elementi informativi forniti dal Gestore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto e delle indicazioni regionali ai sensi della DGR 2110/2009 e successive modificazioni.


**3. Il costo di riferimento del servizio viene determinato per l'anno 2011 tenuto conto degli standard previsti per l'accreditamento in complessivi: € 81,01 giornalieri IVA compresa.**

4. Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato periodicamente dal Nuovo Circondario Imolese, in accordo tra le parti firmatarie, sulla base: da un lato degli elementi informativi forniti dal Gestore, e, dall'altro, della valutazione del case mix degli utenti effettuato dalla competente Commissione ai sensi della Direttiva Regionale n. 7108/1999.

5. In relazione ai servizi che determinano costi aggiuntivi, descritti all'art. 4, ed in particolare al maggiore livello di assistenza che il Committente intende mantenere nelle strutture residenziali ed all'integrazione della retta per i posti aggiuntivi, si determina per l'anno 2011, un **costo effettivo medio del servizio pari a € 87,48 giornalieri IVA compresa.**

## **Art 21 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Gestore, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.



2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.

## **ART. 22 - VALUTAZIONE DEL CASE MIX**

1. Al fine di aggiornare periodicamente la valutazione del livello assistenziale degli utenti ed, eventualmente, l'importo delle tariffe, il Gestore e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

2. La valutazione del case mix deve essere effettuata per tutti gli ospiti stabilmente e continuativamente inseriti nel servizio Casa Residenza, e quindi anche di quelli temporaneamente assenti per ricovero ospedaliero. Sono confermati come peraltro previsto dalla DGR n. 2110/2009 i criteri, gli strumenti e le modalità previste dalla determinazione n. 7108 del 11/08/1999. L'aggiornamento semestrale della valutazione del Case Mix viene effettuato, di norma, nel mese di maggio e di novembre di ogni anno.

3. In riferimento all'anno 2011, in modo coerente con le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna con nota del 6/10/2010 di prot. 242031/2010 la classificazione degli ospiti effettuata nel mese di novembre 2010 è da considerarsi valida fino a tutto il 31/12/2011.

## **Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA**

1. L'importo della tariffa da riconoscersi sul FRNA è calcolato dalla Committenza, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e del case mix degli utenti per i posti ricompresi nel contratto di servizio e volti alla accoglienza residenziale definitiva e continuativa di anziani non autosufficienti.

2. In riferimento all'anno 2011 detto importo si determina con il presente atto e concordemente tra le parti, la tariffa inclusiva di IVA a carico del FRNA in **€ 32,67 giornalieri IVA inclusa**.

3. In considerazione alla valutazione del case-mix 2011, che risulta inferiore a quello del 2009, saranno poste a carico del FRNA anche **€ 0,16 giornalieri IVA inclusa** per il 2011; tale integrazione sarà ricalcolata per il 2012 e per il 2013.

4. In caso di ricovero ospedaliero dell'anziano, o altra assenza programmata, la tariffa a carico del FRNA sarà corrisposta in misura pari al 45% della quota di FRNA, ed in dettaglio, per l'anno 2011 in **€ 14,77 giornalieri IVA inclusa**.

Detta tariffa si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero o assenza e fino al giorno precedente il rientro in struttura.

5. Le rette relative ad adulti non autosufficienti con gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/2004) vengono rimborsate a carico del FRNA. Il costo effettivo medio del posto è pari a **€ 87,48 giornalieri IVA inclusa** e, qualora l'utente percepisca l'indennità di accompagnamento, il costo a carico del FRNA è di **€ 73,02 giornalieri IVA inclusa**.



6. In caso di assenza dei pazienti con gravissime disabilità dalla casa residenza di Castel San Pietro Terme per episodi di ricovero o per brevi permessi la retta giornaliera FRNA sarà corrisposta dall'AUSL nella misura dell' 80% (in riferimento al protocollo aziendale approvato).

7. La comunicazione formale al Gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza entro i mesi di novembre e maggio di ciascun anno a mezzo raccomandata e produrrà i suoi effetti a valere dal primo giorno del semestre successivo (gennaio e luglio).

8. Nel rispetto delle indicazioni regionali, per favorire il graduale percorso di adeguamento delle rette agli importi del costo di riferimento (pari a € 48,34) si determina un contributo a carico del FRNA di **€ 1,54 giornalieri** IVA compresa per il 2011 e di **€ 0,19 giornalieri** per il 2012.

9. Il Gestore si impegna ad inviare all' AUSL, specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli ospiti in struttura, certificati non autosufficienti, e delle assenze programmate e per ricovero ospedaliero, desumibili da puntuale rendicontazione nominativa predisposta dal gestore ed allegata alla relativa fattura .

10. L'Azienda U.S.L provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

#### **ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. Il sistema di contribuzione da parte degli utenti al costo del servizio è stabilito dal NCI. La retta per l'anno 2011 è pari ad **€ 46,80 giornalieri IVA inclusa** ed è già stata comunicata agli utenti dall'ASP.

Per l'anno 2012 sarà pari a **€ 48,15 giornalieri IVA inclusa** e per l'anno 2013 a **€ 49,50 giornalieri IVA inclusa** salvo diverse determinazioni della Regione o della Committenza.

2. Il Gestore provvederà a comunicare all'utente o ai suoi familiari, la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.

3. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.





4. La quota di contribuzione a carico degli utenti per i posti non accreditati previsti nel presente contratto di servizio è fissata dal NCI.

Per gli utenti già presenti alla data di sottoscrizione del presente contratto detta quota è pari a:

• **€ 64,22 giornalieri IVA inclusa** per i posti di utenti non autosufficienti totali

• **€ 53,41 IVA giornalieri inclusa** per i posti di utenti parzialmente non autosufficienti

La tariffa per gli utenti che verranno inseriti successivamente alla data di sottoscrizione del contratto (nuovi inserimenti) è pari a:

• **€ 66,00 giornalieri IVA inclusa** per i posti di utenti non autosufficienti totali

• **€ 55,00 giornalieri IVA inclusa** per i posti di utenti parzialmente non autosufficienti

5. La quota dovuta dagli utenti in caso di assenze per ricovero ospedaliero o assenze programmate degli stessi è pari alla retta piena di € 49,50, ridotta della quota relativa alla giornata alimentare, valorizzata in € 11,28 e ammonta quindi **a € 38,22 giornalieri IVA** compresa.

6. La retta per gli utenti affetti da gravissime disabilità, qualora l'utente percepisca l'indennità di accompagnamento pari a **€ 14,46 giornalieri IVA** compresa e va versata al Gestore.

#### **ART. 25 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza;
- La retta a carico dell'anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio oppure dal terzo giorno successivo alla data di accettazione, (se l'ingresso non avviene prima), sino al giorno di dimissione/decesso compreso;
- La retta a carico dell'utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi familiari e/o all'ASP secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento;
- In caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a richiedere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni. (es RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).

3. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "inadempiente". Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

4. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale del 5% aggiuntiva alla quota di contribuzione.



5. Al fine di evitare quanto sopra il Gestore si impegna all'eventuale definizione, in accordo con l'utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato fino ad un massimo di 12 mesi.

6. Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai famigliari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2009.

#### **ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL NCI**

1. Il NCI assicura al Gestore il pagamento della quota relativa ai servizi assistenziali aggiuntivi di cui all'art. 4, per tutte le giornate di degenza effettuate, determinati per l'anno 2011 in **€ 5,57 giornalieri Iva inclusa**. Limitatamente al 2011 tale importo sarà corrisposto da ASP.

2. Il Gestore si impegna ad inviare al NCI/ASP, specifica fatturazione calcolata sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate e per ricovero ospedaliero.

3. Il NCI/ASP provvederà all'emissione del mandato di pagamento delle fatture, complete della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data di arrivo.

Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

4. Le quote di contribuzione di cui al presente articolo si intendono dal 1° luglio 2011 al 31.12.2011. Per l'anno 2012 e 2013 potranno essere rivalutate.

#### **ART. 27 - PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITA' ACQUISITE**

1. Ai sensi della DGR 2068/94 e DGR 840/2008, sulla base di specifici progetti individualizzati definiti dalla Commissione di Valutazione Multidisciplinare, e previo accordo con il Gestore, è possibile l'inserimento sui posti accreditati di cui all'art. 2, di adulti portatori di patologie che determinano gravissime disabilità.

2. L'attivazione in struttura di tali Progetti Individualizzati viene autorizzata dal Distretto dell'AUSL di Imola.

3. Il Gestore si impegna a garantire, in riferimento a tale tipologia di inserimenti, i requisiti specificamente definiti nel documento "Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dedicate alle persone con gravissime disabilità acquisite - DGR 2068" approvato con DGR 11/06/2008 n. 840 e successive integrazioni e modificazioni. Nel medesimo documento sono inoltre indicate le modalità di determinazione della retta giornaliera che si intende comprensiva delle seguenti prestazioni sanitarie:

- assistenza medica, infermieristica e riabilitativa;
- farmaci e presidi sanitari.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

4. La retta, determinata secondo le modalità indicate dalla citata deliberazione, si intende comprensiva dei costi relativi alle prestazioni sanitarie. Essa viene determinata in accordo tra le parti e può essere rivalutata annualmente.
5. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'utente o dai suoi familiari, uno specifico **contratto di assistenza**.
6. In caso di assenza dei pazienti dalla Casa Residenza per episodi di ricovero o per brevi permessi, la retta giornaliera FRNA sarà corrisposta dall'Ausl nella misura dell' 80% (in riferimento al protocollo aziendale approvato).
7. Per le modalità ed i tempi di fatturazione valgono le indicazioni e condizioni precedentemente descritte in riferimento ai posti per accoglienza residenziale definitiva a carico del FRNA (art. 23).

#### **ART. 28 - INTERESSI DI MORA**

1. Ai sensi del D.Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 L.R. n. 22/80 e successive modificazioni integrazioni da considerarsi corretta prassi nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 231/02, i pagamenti al Gestore devono essere effettuati entro 30 giorni per il rimborso del personale sanitario e 60 giorni per gli oneri degli ospiti dal ricevimento della fattura da parte dei committenti.
2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore spetteranno, a fronte di formale richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:
- dal 1° giorno dopo la scadenza fino al 150° giorno: applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
  - oltre e fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto del Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 144 del DPR 207/2010.
3. Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del c.c.

#### **ART. 29 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.



4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l'art. 7 lett g) della L. 146/90.

### **ART. 30 – RISORSE UMANE**

1. Per il personale messo a disposizione del soggetto gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.


### **Art. 31 - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'ASP**

1. Le parti convengono nell'obiettivo di garantire la continuità e la qualità dei servizi di Casa Protetta finora gestiti direttamente dall'ASP e convengono altresì che tale obiettivo possa essere perseguito anche mediante la valorizzazione del personale di comprovata professionalità dipendente dell'ASP che potrà essere utilizzato dal Gestore presso i servizi accreditati, limitatamente alla durata dell'accreditamento, mediante assegnazione temporanea in applicazione di quanto previsto dal punto 1.1 dell'All. A) "La responsabilità gestionale unitaria" alla DGR 514/2009. Sulla base della richiamata disciplina, la modalità di utilizzo mediante comando costituisce tra i dipendenti assegnati e la ditta assegnataria un rapporto di "dipendenza funzionale" pienamente coerente con la responsabilità gestionale unitaria in capo alla ditta.

2. L'ASP provvederà ad assegnare al Gestore in via temporanea per la durata dell'accreditamento transitorio e previo consenso dei lavoratori interessati dal 1° giorno della gestione unitaria fino al 31.12.2013, n. 1 unità di personale addetta al centralino inquadrata in categoria B. L'individuazione nominativa del personale assegnato al Gestore avverrà con atto del Direttore dell'ASP. L'assegnazione si conclude automaticamente in caso di cessazione dell'accreditamento.

3. Il personale assegnato conserva tutti i diritti economici e giuridici derivanti dal rapporto di lavoro con l'ASP che non subisce interruzioni. L'assegnazione ha meramente carattere funzionale, non incide sul rapporto di lavoro e comporta l'inserimento del personale assegnato nell'organizzazione del Gestore che ne assumerà la capacità di direzione, nel rispetto delle mansioni professionali.

4. Il Gestore si impegna a rimborsare integralmente ad ASP il costo sostenuto per tutti gli emolumenti erogati ai dipendenti assegnati, sulla base dei vigenti contratti collettivi, comprensivi degli incrementi derivanti dalla dinamica retributiva (ad es. rinnovo dei contratti collettivi nazionali e decentrati) e delle eventuali evoluzioni di carriera (ad es. progressioni orizzontali) con esplicita esclusione, in caso di chiusura del rapporto lavorativo, di eventuali ratei



di liquidazione, di ferie non godute e di ulteriori elementi retributivi maturati prima della suddetta assegnazione.

Il rimborso integrale è commisurato ad una prestazione oraria standard di 1.500 ore annue che comprende la prestazione oraria ordinaria e la prestazione straordinaria soggetta a recupero e non a pagamento. Nel caso in cui la prestazione oraria standard scenda al di sotto della soglia sopra indicata, con una flessibilità del 5%, il rimborso dovuto all'ASP si riduce proporzionalmente. In caso di assenza del personale assegnato, alla sostituzione provvede il Gestore con oneri a proprio carico.

Sono soggette a rimborso tutte le spese sostenute dall'ente per i dipendenti assegnati, tra le quali in particolare, le spese derivanti dalla vigilanza sanitaria nel caso in cui essa resti in capo all'ASP e le spese.

5. La presenza in servizio del personale assegnato in comando verrà rilevata con gli ordinari sistemi di rilevazione elettronica. L'ASP e il Gestore converranno le modalità più adatte per la verifica e la rendicontazione della presenza in servizio.

6. L'assegnazione potrà concludersi anticipatamente, nei seguenti casi:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'ASP per qualunque ragione (dimissioni volontarie, pensionamento, ecc.);
- b) per diverso utilizzo del dipendente da parte dell'ASP;
- c) a richiesta del dipendente in corrispondenza di mobilità volontaria richiesta dal medesimo;
- d) per sopraggiunta inidoneità all'impiego.

Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c), l'ASP informerà il Gestore con un preavviso di 30 giorni, salvo diversi accordi ed escluse le situazioni in cui ciò non risulti oggettivamente possibile.

### **Art. 32 - INSERIMENTI SOLIDALI**


1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, di tutela della disabilità e di inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione, i soggetti sottoscrittori valutano favorevolmente l'opportunità dell'inserimento di soggetti disabili o socialmente fragile, anche mediante concessione di borse lavoro o l'affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo b) in particolare nei servizi accessori quali centralino e guardaroba e pulizie.

### **ART. 33 – RISORSE PATRIMONIALI**

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme e i beni e le attrezzature di proprietà dell'ASP utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto sono concessi in uso, a partire dalla validità del presente contratto e per tutta la sua durata, al Gestore che ha l'obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria.

2. L'identificazione di tali beni, le modalità di gestione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili, così come la ripartizione delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni e gli obblighi assicurativi, saranno indicate in apposito contratto che verrà sottoscritto tra l'Ente proprietario, l'ASP e il Gestore, in coerenza con la normativa regionale.

3. Il Gestore ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnarli ai Committenti, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si

A circular stamp of the Municipality of Castel San Pietro Terme is visible, with the text "COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature.A handwritten signature.

trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

#### **Art. 34 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore nell'art. 6 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo - contabile - gestionale,
- richiesta dei committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti.

2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

#### **Art. 35 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di misure di indennizzo a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.


2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il soggetto committente (NCI) invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti:

- a) gravi ritardi o interruzioni delle attività;
- b) gravi carenze nell'osservanza degli standard quantitativi e qualitativi e/o nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al Gestore che non consentano o che comunque compromettano il regolare svolgimento delle attività;
- c) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o della Carta dei Servizi, imputabili a dolo o colpa grave del Gestore;
- d) inadempienze di cui al successivo comma 4;
- e) inadempienze relative ai debiti informativi.

Il Gestore può inviare al Committente, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno il Committente procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto;

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate dai committenti le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:



- a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- b) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;
- c) dall'1% al 15% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- ✓ carenze igieniche;
- ✓ carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
- ✓ mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche quando non si sia verificato pregiudizio all'utenza;
- ✓ qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - mendaci/erronee comunicazioni ai committenti in ordine alla presenza/movimento degli ospiti;
  - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
  - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
  - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai Committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
  - negazione dell'accesso alle strutture agli organismi di controllo.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida il committente potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal committente per la prosecuzione del servizio.

6. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può inoltre risolvere il rapporto nei seguenti casi:


- a) in caso di frode;
- b) in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- c) in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza contrattuale o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In questi casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che i committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.

## **ART. 36 - CASI DI RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized letters.

f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Gestore può recedere dal rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- qualora l'occupazione dei posti autorizzati scenda al di sotto della soglia minima del 80% per oltre 60 gg. continuativi o come occupazione media annua;
- per eccessiva onerosità sopravvenuta causata da normative che possano determinare incrementi dei costi di gestione del servizio.

### **ART. 37 - RINEGOZIAZIONE/MODIFICA DEL CONTRATTO**

1. Quando si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti articoli, e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni tramite nota scritta inviata a mezzo raccomandata. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente con raccomandata RR con preavviso di giorni 30. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con i contenuti dell'atto di accreditamento.

2. Le parti potranno procedere inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale o in relazione ad ulteriori necessità condivise dalle parti, che sopravvengano nel periodo di vigenza del presente contratto.


### **ART. 38 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Gestore assume, per tutta la durata del presente contratto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ai committenti, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione dei servizi oggetto del Contratto di Servizio, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
  - euro 1.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
  - euro 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
- e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del Contratto di Servizio, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.



The bottom of the page features four handwritten signatures. In the center, there is a circular official stamp. The text within the stamp, read clockwise from the top, is: "MUNICIPIO DI CIRIO", "UFFICIO DEL CAPO", "SERVIZIO", and "CIRIO".



4. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

a) l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi i committenti e i loro amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati del gestore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;

b) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/08;

c) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il gestore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

d) l'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

5. Il gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

6. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

### **ART. 39 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. L'ASP e il Gestore sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti ospitati nelle strutture di cui al presente contratto e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'Asp ed il Gestore in qualità di contitolari del trattamento sono tenuti ognuno per la propria parte ed in relazione ai trattamenti di rispettiva pertinenza a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.
- Inoltre sono tenuti a



The block contains several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from the 'MUNICIPIO DI IMOLESE' (Municipality of Imolese) and includes the text 'UFFICIO CIRCOLO IMMOBILE' and 'UFFICIO CIRCOLO IMMOBILE'. There are also some illegible handwritten notes and a large '8' on the right side.

- nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
- verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
- assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- fornire alla Committenza una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
- predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.

4. Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 40 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia"* in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti Codici Identificativi:


CIG 2859154883 (per l'Ausl di Imola);

CIG 2886886DAD (per l'ASP);

3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL e all'ASP, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.



6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione sia all'ASP che all'AUSL e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. Il Gestore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'ASP che l'AUSL di Imola ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

#### **ART. 41 - ART. 30 D.LGS 163/06**

1. Per le forniture necessarie all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto di servizio il Gestore si impegna al rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 163/03.

#### **ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 43 - ELEZIONE DEL FORO**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

#### **ART. 44 - NORME FINALI**


1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

*Imola, 10 giugno 2011*

*Per il NCI: D.ssa Claudia Dal Monte*

*Per l'Azienda USL: Dr. Andrea Rossi*

*Per l'ASP: D.ssa Raffaella Stiassi*




*Per il Gestore: Dott. Stefano Iseppi*

*Stefano Iseppi*

*Allegati al Presente contratto :*

- A) Provvedimento di accreditamento*
- B) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità  
anno 2011*



**NUOVO CIRCONDARIO  
IMOLESE  
Provincia di Bologna**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 503 DEL 31/12/2010**

Settore: **AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Servizio:

**OGGETTO**

**ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CASA RESIDENZA ANZIANI  
COCCINELLA CASTEL SAN PIETRO TERME - ELLEUNO**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO**

Lì, 31/12/2010

*F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA*

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO**

La presente copia è conforme all'originale depositato.

Addi, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO-DIRETTORE**

*DAL MONTE CLAUDIA*

**Determinazione n. 502 del 31.12.2010**

**Oggetto: ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CASA RESIDENZA ANZIANI COCCINELLA CASTEL SAN PIETRO TERME - ELLEUNO**

**IL SEGRETARIO – DIRETTORE**

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009 (ed eventuali altre e successive deliberazioni sul sistema di remunerazione);

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accREDITamento transitorio;

Visto l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale, sottoscritto in data 08.09.2010 tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni aderenti, che individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto competente per la concessione dell'accREDITamento dei servizi;

Vista la delibera Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 46 del 08/09/2010 che attribuisce al Segretario/Direttore del Nuovo Circondario Imolese la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accREDITamento sociale e socio-sanitario;

Considerato che con atto deliberativo della Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 e che con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011-Piano attuativo 2010 e sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo alle **Casa Residenza Anziani**;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa Sociale Elleuno per l'accREDITamento transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani che si svolge presso la struttura Coccinella sita in Castel San Pietro Terme viale Orian n. 29;

Considerato inoltre che sulla base della comunicazione dell'Ufficio di Piano del Distretto San Lazzaro di Savena (Provincia di Bologna) del 24/11/2010 Prot. Nuovo Circondario Imolese n. 6271/15 del 26/11/2010 si comunica il fabbisogno del Distretto medesimo in Casa Residenza Anziani di n. 2 posti presso la Coccinella definito nell'ambito del proprio Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 - Piano attuativo 2009 e Piano attuativo 2010;

Attestata, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda

documenta il possesso delle condizioni previste per l'accreditamento transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009 consistente nel Contratto di Appalto tra Asp Circondario Imolese e Cooperativa Sociale Elleuno (Registro Contratti Asp Circondario Imolese n. 89 del 31/01/2008);
- il possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità, (Autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento n. 12 del 13/03/2007);
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3 della DGR 514/2009;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR n. 2110 del 21/12/2009 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

Sentito il parere del Comitato tecnico dell'Ufficio di piano e del Gruppo tecnico a supporto dell'attività istruttoria per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 67/2010;

Visto l'Atto di indirizzo in merito all'accreditamento dei servizi socio-sanitari della Giunta Circondariale nella sua veste di Comitato di Distretto di cui alla delibera n. 90 del 21 dicembre 2010;

#### DETERMINA

- di concedere, in favore di Cooperativa Sociale Elleuno l'accreditamento transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani che si svolge presso la struttura Coccinella sita in Castel San Pietro Terme viale Oriani n.29;
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 76 posti letto per il Circondario Imolese. e per n. 2 posti letto per il Distretto San Lazzaro di Savena (Provincia di Bologna);
- di precisare che l'accreditamento transitorio avrà durata massima di 3 anni e cioè fino al 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento della responsabilità unitaria nei tempi massimi previsti, e comunque entro e non oltre la data del 30/06/2013;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009 - che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del

nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio - da sottoscrivere:

- relativamente a n. 76 posti a disposizione del Circondario Imolese, tra le Amministrazioni committenti Nuovo Circondario Imolese, Comune di Castel San Pietro Terme, Ausl Imola, ed il soggetto gestore sopra individuato;
  - relativamente a n. 2 posti a disposizione del Distretto San Lazzaro di Savena (Provincia di Bologna), tra le Amministrazioni committenti Comune di San Lazzaro di Savena (Comune capo distretto San Lazzaro di Savena) e Ausl Bologna Distretto San Lazzaro di Savena ed il soggetto gestore sopra individuato;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e gli Uffici di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l'accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
- di individuare i seguenti casi in cui l'accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
- venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
  - gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
  - mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Nuovo Circondario Imolese e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.



**IPOTESI SCHEMA CALCOLO PER CASE RESIDENZE ANZIANI ACCREDITATE A GESTORI PRIVATI<sup>1</sup>**

Ambito distrettuale (codice)	IMOLA				
Comune	CASTEL SAN PIETRO TERME				
Denominazione servizio	CASA PROTETTA LA COCCINELLA				
Codice SIPS	S00341				
Numero posti letto convenzionati	76				
Classificazione ospiti valevole per il 2010	A	B	C	D	Totale
	8	8	60	0	76
Costo di riferimento regionale per il servizio in base al case mix	totale costo	quota massima retta utente		quota a carico FRNA	
	82,95	49,50		33,45	
Costo del lavoro da allegato A in base al case mix del servizio	40,78				

Elementi di flessibilità in diminuzione		diminuzione totale	quota diminuzione retta utente	quota diminuzione FRNA
Indicare numero ore settimanali animatore su posti convenzionati	49	0,00	0,00	0,00
fornitura e pagamento nella retta servizi cura della persona (manicure, podologo, pedicure, barbiere, parrucchiere) (da 0=SI proporzionale sino a 1=NO; ad esempio per metà indicare 0,5)	0	0,00	0,00	0,00
costo del lavoro rispetto a quanto indicato nell'allegato A (vedi cella C15)	38,84	-1,94	-1,16	-0,78
% presenza OSS con qualifica =>65% <80% 1=SI 0=NO	0	0,00	0,00	0,00
% presenza OSS con qualifica <65% 1=SI 0=NO	0	0,00	0,00	0,00

	costo di rif.to	quota massima retta utente	quota a carico FRNA
Costo del servizio rideterminato	81,01	48,34	32,67

Esclusivamente in caso di Nucleo residenziale specializzato per le demenze Individuato dalla programmazione		costo di rif.to	quota massima retta utente	quota a carico FRNA
indicare 1=SI ovvero 0=NO	0	0,00	48,34	0,00

**Note**

<sup>1</sup> in azzurro le sole informazioni che vanno inserite, il resto campi bloccati

<sup>2</sup> nessuna differenza in più per Iva per la casa residenza per anziani

<sup>3</sup> l'applicazione della maggiorazione relativa al costo del lavoro va considerata solo se vi sono le condizioni previste dalla DGR 2110/2009

**STRUMENTO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO DA CONFRONTARE CON QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO A**  
**Casa residenza per anziani non autosufficienti**

Ambito distrettuale (codice)	CSPT	
Soggetti/i accreditato/i	CASA PRTOTETTA COCCINELLA	
Gestione mista (SI/NO)	SI	

**COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO X FIGURA PROF.**

Figura Prof.	costo medio unitario	Liv A e B	Liv C	Liv D
OSS	28.221,00	39,0	30,0	25,2
RAA	27.808,00	4,0	4,0	4,0
ANIMATORE	26.906,00	1,3	1,3	1,3
COORDINATORE	35.272,00	1,7	1,7	1,7
<b>TOTALE</b>		<b>45,9</b>	<b>36,9</b>	<b>32,1</b>

classificazione ospiti	Liv A e B	Liv C	Liv D	totale
	16	60	0	76
<b>costo del lavoro in base a case mix</b>	735,14	2216,50	0,00	2951,65
	<b>38,84</b>			

**Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti  
giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese,  
Azienda USL di Imola, ASP Circondario Imolese e il  
soggetto gestore ELLEUNO per il servizio accreditato  
transitoriamente di Casa Residenza Anziani  
"Toschi"**

L'anno 2011, il giorno 10 (dieci) del mese di giugno, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 10/06/2011 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");


- L'ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. E P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore D.ssa Raffaella Stiasi che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/12/2010 (di seguito nominata per brevità anche "ASP");

E

- Il Gestore Cooperativa Sociale Elleuno con sede legale in Casale Monferrato (AL) viale Ottavio Marchino n°10 (C. F. e P.I. 01776240028) qui rappresentato dal Dott. Stefano Iseppi che agisce in qualità di procuratore ai sensi della procura speciale rep. N. 69430 del 3/06/11 del Notaio Oppezzo in Casale Monferrato, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede amministrativa della cooperativa, via Ottavio Marchino n° 10 (di seguito nominata per brevità anche "Gestore");

Richiamati in premessa :

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";



- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n.2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio"
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari attuazione dell'art. 23 della L. R. 4/08 e succ. mod. e int. delle D.G.R. 514/09 e 2110/09";

Richiamate inoltre :

- la Direttiva regionale n. 1378 del 26/07/1999 " Direttiva per l' integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all' art. 20 della Lr. 5/94";
- la Circolare Regionale n. 7 del 25/06/2007 "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti";

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, hanno sottoscritto in data 08/09/2010 l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale il quale individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- con atto deliberativo dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011, con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010, e con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a Casa Residenza Anziani;
- con deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 90 del 21/12/2010 i Sindaci dei Comuni del Distretto hanno ritenuto opportuno avvalersi del Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento delle funzioni relative alla stipula, gestione e monitoraggio dei contratti di servizio e con successivo atto n. 23 del 8/06/11 hanno definito i criteri relativi alla formulazione dei contratti di servizio stessi;
- i Comuni del Distretto hanno delegato all'ASP Circondario Imolese la gestione dei Servizi Sociali;
- l'immobile sede della Casa Residenza Anziani è di proprietà del Comune di Dozza.

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata dalla Coop. Elleuno al Nuovo Circondario Imolese al fine di ottenere l'accreditamento transitorio per la gestione del servizio oggetto del presente contratto;
- la determinazione n. 504 del 31/12/2010 del Nuovo Circondario Imolese avente ad oggetto: "Atto rilascio accreditamento transitorio Casa Residenza Anziani Toschi Dozza - ELLEUNO";



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione presentato all'atto della domanda di accreditamento dalla Cooperativa Elleuno;

Tutto quanto sopra premesso e visto tra le parti


### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – PREMESSA , ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
  - ✓ **per la committenza:**
    - Nuovo Circondario Imolese  
Sede: Via Boccaccio 27, 40026 Imola (Bo)  
Referente Operativo: Claudia Dal Monte (claudia.dalmonete@provincia.bologna.it)
    - Azienda USL  
Sede: Via Amendola 2, 40026 Imola (Bo)  
Referente operativo: Angela Morsiani (a.morsiani@ausl.imola.bo.it)
    - ASP Circondario Imolese  
Sede: Via Matteotti 77, 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)  
Referente operativo: Gilberta Ribani (gilberta.ribani@aspcircondarioimolese.bo.it)
  - ✓ **per il Gestore:**
    - Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.  
Sede c/o C. R. A. Toschi  
Referente operativo : Stefania Strazzari (stefania.strazzari@elleuno.it)

#### **Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Casa Residenza Anziani relativamente alla struttura operativa "Toschi" ubicata in Dozza nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO transitorio, per la quale il Gestore mette a disposizione:
  - n. 16 posti residenziali accreditati di Casa Residenza Anziani per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata in forma residenziale in favore di anziani certificati non autosufficienti;
  - n. 9 posti residenziali di Casa Residenza Anziani per l'accoglienza residenziale di tipo definitivo e continuativo in regime non accreditato, da considerare servizio aggiuntivo.
2. Il Contratto include, altresì, gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO ed in particolare:
  - l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
  - l'accettazione di tariffe predeterminate;



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni di cui all'art. 6 e del relativo sistema operativo;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento, in cui sono previsti anche gli adempimenti posti a carico del Gestore.

4. Il rapporto Intercorrente tra i committenti e il Gestore ha natura giuridica di concessione di pubblico servizio.

### **Art. 3 – DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1/7/2011 e scade il 31/12/2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accreditamento transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Nel caso in cui, prima della scadenza, fosse rilasciato il provvedimento di accreditamento definitivo si provvederà alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio e il presente contratto dovrà intendersi anticipatamente risolto.

4. Dal 1 luglio 2011 decade il contratto di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 89 del 11/01/08 tra ASP e ATI Coop.va Sociale Elleuno Snc e Trascoop servizi avente ad oggetto il Servizio di Assistenza a Domicilio ed in strutture residenziali per anziani e disabili, per la parte relativa al presente servizio.

### **Art. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando i requisiti e i parametri socio assistenziali e sanitari previsti dalla normativa regionale sull'accreditamento. In specifico, il Gestore, in relazione al case mix esistente, assicurerà sui posti in accreditamento, per l'assistenza socio sanitaria residenziale, relativamente all'anno 2011, il parametro assistenziale di n. 1 operatore ogni 2,337 ospiti. Tale parametro sarà adeguato periodicamente sulla base del case mix.

2. Il Gestore assicurerà i servizi aggiuntivi di maggiore assistenza tutelare e assistenza alle attività di supporto ai percorsi di riattivazione motoria, Centro Diurno e di guardaroba.


3. Il Gestore assicurerà l'assistenza socio sanitaria residenziale anche per n. 9 posti autorizzati.

4. La remunerazione aggiuntiva per tali oneri, a carico del NCI e limitatamente al 2011 dell'ASP, è specificatamente e congruamente determinata nell'Art. 26.

### **ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto;
- dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4;



- dalla Indagine periodica sul livello di soddisfazione degli ospiti.

2. Il Gestore impegna al corretto utilizzo di protocolli assistenziali, ad uso degli operatori, condivisi con l'Azienda USL di Imola, formalizzati in forma scritta relativamente a:

- alimentazione;
- alzata;
- bagno di pulizia;
- conservazione e somministrazione dei farmaci;
- inserimento in struttura;
- igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
- prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito;
- procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni etc.;
- procedure operative per far fronte ad emergenze;
- corretto uso dei presidi antidecubito;
- protocollo misure di contenimento.

3. Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta nella struttura e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. L'Azienda USL si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.


4. Il Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PAI) formalizzati in forma scritta. Tali progetti dovranno essere riformulati in caso di necessità o a seguito delle periodiche verifiche (massimo semestralmente) da parte della équipe multiprofessionale;
- l'assistenza religiosa per gli anziani che la richiedono;
- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione di struttura sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- l'adozione di programmi di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
- la collaborazione nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL;
- l'applicazione delle Linee Guida e dei Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con il Gestore, dall'Azienda USL;
- la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell'ambito delle strutture, concertandone i tempi e le modalità.

5. Il Gestore entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

6. In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami.



7. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del Gestore nei confronti degli utenti stessi.

8. La Carta dei servizi prima dell'adozione deve essere sottoposta alla Committenza per la condivisione con il Comitato di Vigilanza.

#### **ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO**

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, dell'Ausl e dell'Ufficio di Piano, in base alle disposizioni della Regione medesima, in particolare DGR n. 1378/1999 e successive integrazioni; DGR n. 1206/2007; DGR n. 2110/2009 e Circolare Regionale 3/2010 (Flusso FAR).

2. Il Gestore invierà mensilmente all'AUSL i dati relativi ai movimenti degli ospiti mediante la scheda movimento ospiti fornita dall'Ausl di Imola.

3. Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo di moduli che possano interfacciare il sistema GARSIA-STRUTTURE ANZIANI.

#### **ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. Gestore, come peraltro indicato anche nel precedente art. 2, mette a disposizione della Committenza complessivamente **n. 16** posti residenziali per accoglienza di tipo definitivo e continuativo.

2. Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'anziano sono unici per tutto il territorio del Nuovo Circondario Imolese. L'ammissione degli ospiti in struttura su posto residenziale di tipo definitivo e continuativo, dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dalla ASP attraverso le proprie strutture operative sulla base della Graduatoria Unica Distrettuale predisposta con cadenza quindicinale dal Servizio Assistenza Anziani; per la gestione della graduatoria si rimanda alle modalità ed ai criteri indicati nel Regolamento vigente.

3. Una copia del Regolamento dovrà essere sempre presente nella struttura. L'ASP garantirà al Gestore le necessarie informative in caso di variazioni o integrazioni dello stesso.

4. Per gli utenti dei posti non accreditati, presenti in **n. 9** posti nella struttura il Gestore attiverà direttamente le chiamate avvalendosi della graduatoria unica di cui al comma 2. Nel caso il Gestore utilizzi i posti letto con modalità diverse, nessun onere dovrà essere addebitato ad ASP.

#### **ART 8 – RICOVERI OSPEDALIERI E ASSENZE PROGRAMMATE**

1. In caso di ricovero dell'anziano presso strutture ospedaliere, o altra assenza programmata, il pagamento degli oneri a carico del FRNA saranno ridotti al 45% e la quota a carico dell'utente sarà ridotta del costo della giornata alimentare di cui all'art. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero o assenza e fino al giorno precedente il rientro in struttura.





2. In particolare si stabilisce che qualora l'ospite ricoverato deceda in ospedale il giorno stesso del ricovero, quel giorno è calcolato come presenza in struttura a tutti gli effetti.

## **ART. 9 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le seguenti prestazioni :

- Assistenza farmaceutica,
- Assistenza medica,
- Assistenza infermieristica,
- Assistenza riabilitativa e protesica.

2. Per la specifica gestione delle prestazioni sanitarie si richiamano integralmente i contenuti della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 " Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti". Con particolare riferimento al personale sanitario si rimanda ai successivi articoli specificando che il rimborso del costo sostenuto dal Gestore per l'acquisizione diretta del personale infermieristico e della riabilitazione dovrà essere effettuato sulla base del rimborso orario della effettiva presenza in struttura nei limiti massimi indicati dalla Regione con la propria Circolare 7/2007 sopracitata come aggiornati con successive comunicazioni di cui ultima la Nota RER del 12/05/2010 prot. 128866.

3. A livello distrettuale è operativo il Gruppo di Coordinamento Distrettuale per le Strutture Socio Sanitarie per Anziani composto dal Medico Responsabile dell'attività di coordinamento dell'attività medica nelle strutture, dal Responsabile Tecnico professionale dell'attività infermieristica o, dai Coordinatori delle Strutture. La responsabilità ed il coordinamento del Gruppo sono demandati al Responsabile dell'Area Anziani del Distretto. In tale ambito saranno affrontate tutte le problematiche attinenti la qualità dell'erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento all'integrazione socio /sanitaria, alle modalità di organizzazione del lavoro, all'illustrazione, proposta e verifica di eventuali progetti di formazione di valenza distrettuale/aziendale proposti dall'Azienda USL.

4. Il Gruppo potrà predisporre idonei protocolli operativi, da valere, in ciascuna struttura della rete per anziani; tali protocolli sono volti a garantire il più alto livello di integrazione possibile tra le attività sanitarie e socio assistenziali all'interno delle singole strutture nonché ad individuare le modalità di intervento al verificarsi di non preventivabili emergenze di tipo sanitario o socio-sanitario. La verifica della loro applicazione, come il loro aggiornamento, sono demandati al medesimo gruppo di Coordinamento.

## **ART. 10 – ASSISTENZA FARMACEUTICA**

1. Rientrano nella assistenza farmaceutica garantita dall'AUSL alle strutture accreditate per anziani, in ottemperanza ai DGR n. 2110 del 2009 la fornitura:

- dei farmaci del prontuario terapeutico specifico per le strutture per anziani vigente in Azienda USL, dei medicinali prescritti con Piano Terapeutico ad ospiti delle strutture;
- dei dispositivi medici di uso corrente, individuati aziendali secondo quanto previsto dalla Circ. Regionale n. 7/2007 della Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali necessari per il governo del processo diagnostico e dei processi terapeutici attuabili in struttura per anziani (somministrazione e gestione terapie infusionali, terapia del dolore, gestione terapia insulinica e monitoraggio glicemico, gestione del cateterismo vescicale; somministrazione e gestione nutrizione artificiale; somministrazione e gestione ossigenoterapia);



- dei prodotti dietetici per nutrizione enterale e di integrazione nutrizionale in ottemperanza alla Circolare Regionale n. 4/2004.

2. Gli ausili protesici per colo-uro-tracheostomia di cui al DM n. 332/99 sono forniti attraverso percorsi specifici personalizzati riconducibili all'assistenza integrativa .

3. L'ossigeno terapeutico viene erogato agli ospiti che ne necessitano:

- su Piano Terapeutico Individuale ai pazienti in OLT (ossigeno liquido) in base a prescrizione specialistica , attraverso service domiciliare in appalto
- su richiesta medica la forma gassosa per la gestione di pazienti in situazioni in emergenza.

4. L'Azienda U.S.L. di Imola si impegna a garantire direttamente la fornitura dei farmaci e del materiale di cui al paragrafo precedente secondo le modalità previste in un documento aziendale denominato "Assistenza Farmaceutica nelle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate" che comprende anche il vigente prontuario terapeutico specifico delle strutture per anziani convenzionate e gli elenchi dei dispositivi medici d'uso comune opportunamente individuati

5. Si intendono a carico del Gestore in quanto valorizzati tra i fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale: i presidi per l'incontinenza e altro materiale vario ad assorbenza, il materiale di medicazione, i detergenti e disinfettanti, i farmaci non compresi nel prontuario aziendale e altro materiale di consumo assistenziale. Per quanto sopra non costituiscono elemento di flessibilità e non sono esigibili nei confronti dell'utente.

6. L'Azienda si impegna inoltre ad attivare, a livello distrettuale, forme ed iniziative di sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale che operano nell'ambito delle strutture protette in relazione alla prescrizione di farmaci inseriti nel prontuario indicato al comma precedente.

7. L'Azienda U.S.L. evidenzierà la spesa annua da essa sostenuta per farmaci, dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l'alimentazione artificiale. Tali dati di costo saranno correlati, allo scopo di verificare l'adeguatezza dell'assistenza assicurata in struttura, alle modalità di erogazione dell'assistenza medica ed al case mix degli ospiti.

8. Eventuali modifiche a quanto sopra descritto e al prontuario farmaceutico saranno tempestivamente comunicate al Gestore.

#### **ART. 11 – ASSISTENZA MEDICA DI DIAGNOSI E CURA**

1. L'Azienda USL si impegna ad assicurare, ai sensi del punto 3.1 e dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 e successive modificazioni apportate con DGR n.183/2003 e DGR 514/2009, l'attività di assistenza medica di base diurna, di diagnosi e cura all'interno delle case residenze pari a: una presenza di n. 5 ore settimanali ogni 25 anziani non autosufficienti ospitati.

2. L'assistenza medica di base viene garantita mediante 1 medico convenzionato per la Medicina Generale per un totale di n. 4 ore con le seguenti modalità: minimo due accessi settimanali in struttura nel rispetto degli orari concordati tra i medici interessati e il Responsabile Medico dell'Area Anziani dell'USL di Imola sentito le esigenze espresse dal Gestore.

*Alu* *Di* *EF* *Ab*



3. Nelle giornate festive e prefestive e durante le ore notturne l'assistenza medica viene garantita dal servizio di continuità assistenziale nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente.

4. Come previsto nell'allegato 1 DGR 1378/1999 all'anziano accolto su posto definitivo e continuativo sarà sospesa la scelta del Medico di fiducia durante la permanenza in Casa Residenza, salvo diversa volontà espressa dallo stesso anziano all'atto dell'ammissione.

5. L'Azienda U.S.L. assicura, come peraltro previsto nel medesimo punto 3.1 della DGR 1378/99, lo svolgimento della funzione di coordinamento dell'attività medica nelle strutture residenziali attraverso proprio personale medico operante nell'ambito del Dipartimento di Cure Primarie che è responsabile:

- a) della promozione e realizzazione di protocolli diagnostici-terapeutici riabilitativi per le patologie prevalenti;
- b) della definizione di percorsi specialistici integrati con i presidi ospedalieri e i poliambulatori specialistici;
- c) dell'attività di vigilanza igienico-sanitaria e dell'adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il competente servizio dell'Azienda U.S.L.;
- d) della verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente;
- e) del controllo sull'applicazione dei protocolli diagnostici ed assistenziali.

#### **ART. 12- ASSISTENZA INFERMIERISTICA**

1. Nell'ambito della Casa Residenza, ed in rapporto al carico assistenziale infermieristico necessario in ragione del case mix rilevato in struttura, e alla presenza media giornaliera, l'Azienda U.S.L. e il Gestore individuano quale parametro di erogazione delle prestazioni infermieristiche, il rapporto di 1 Infermiere professionale ogni 12 ospiti non autosufficienti accolti sui posti oggetto del presente contratto, nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità (Circolare Rer n. 7/2007 e successive modificazioni).

2. Detto parametro viene assicurato dalla data del 1/05/2011.

3. L'Azienda U.S.L. rimborserà al Gestore, nella misura indicata al successivo art 19, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo di detto personale:

struttura	Posti	n. ore annue	dal 1/07/2011 al 31/12/2011
CRA Toschi	16	2.064	1.039

4. Il Gestore dovrà garantire la massima continuità assistenziale.

5. L'attività di coordinamento infermieristico, prevista dalla DGR 514/2009 nella misura di n. 5 ore settimanali ogni 25 ospiti, sarà garantita per l'anno 2011 nel seguente modo:

- dal Gestore, che individuerà tra il proprio personale infermieristico, le ore necessarie per la parte gestionale (turnistica, orario di lavoro, assenze a vario titolo, ecc...) tenuto conto che il parametro garantito dall'AUSL è stato calcolato su posto letto e non sugli ospiti realmente presenti;

- dall'Azienda USL, che assicura con personale proprio:

1) una funzione di coordinamento infermieristico, per quanto riguarda l'interfaccia con l'attività sanitaria del presidio ospedaliero (farmacia, laboratorio, specialistica, ecc...) per l'anno 2011.



L'AUSL si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi, di concerto col Gestore;

- 2) una funzione di coordinamento sanitario nell'ambito del governo del rischio clinico;
- 3) supporto e consulenza per i programmi di reclutamento del personale sanitario;
- 4) la pianificazione, in accordo con il Gestore, dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori sanitari e la relativa attività di docenza. L'attività formativa è da considerare all'interno delle ore di cui sopra.

6. L'ASP e il Gestore, inoltre, concordano il seguente adeguamento dell'assistenza infermieristica in riferimento ai posti autorizzati non convenzionati:

struttura	Posti	n. ore annue
CRA Toschi	9	1.168

### ART. 13 - ASSISTENZA RIABILITATIVA

1. Il Gestore si impegna a garantire l'assistenza riabilitativa nella misura indicata dalla Direttiva Regionale n. 1378/99 e DGR n. 514/2009. In particolare, in considerazione dei posti letto oggetto del presente contratto, il monte ore è calcolato tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale e dell'impegno orario settimanale previsto per il personale della riabilitazione nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità (Circolare Regionale n. 7/2007 e successive integrazioni) e tenuto conto dell'analisi effettuata che riconosce attribuibile al personale OO.SS quota parte dell'attività di riattivazione motoria, nell'ambito del servizio di assistenza tutelare aggiuntivo, previsto dall'Art. 4.

2. Detto parametro viene assicurato dalla data del 1/5/2011

struttura	Posti	n. ore annue	dal 1/07/2011 al 31/12/2011
CRA Toschi	16	371,50	187


3. L'Azienda U.S.L. rimborserà al Gestore, nella misura indicata nel successivo art 19, il costo sostenuto e documentato in ragione dell'utilizzo di detto personale della riabilitazione. La tariffa sopraindicata si riferisce al personale alle dipendenze del Gestore.

4. Le quote di rimborso per le prestazioni sanitarie garantite dal personale messo a disposizione dal Gestore, come sopra definite, si intendono corrisposte indipendentemente dalla presenza dell'ospite in struttura.

5. L'Azienda USL assicura, con personale proprio:

- 1) una funzione di coordinamento nell'ambito delle attività riabilitative, in particolare per la gestione di progetti riabilitativi complessi, la consulenza sugli ausili protesici, il supporto e la consulenza per i programmi di reclutamento. La Ausl si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi di concerto con il Gestore.
  - 2) la pianificazione dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori addetti alla riabilitazione e la relativa attività di docenza, in condivisione con il Gestore.
- L'attività formativa è da considerare all'interno delle ore di cui sopra.

6. Il Gestore assicurerà l'attività di gestione del personale (turnistica, orario di lavoro, assenze a vario titolo, ecc.).



7. L'Asp ed il Gestore, inoltre, concordano il seguente adeguamento dell'assistenza riabilitativa in riferimento ai posti autorizzati non convenzionati:

struttura	Posti	n. ore annue
CRA Toschi	9	209

#### **ART. 14 - ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA**

1. L'Azienda U.S.L. assicura all'interno della Casa Residenza Anziani prestazioni specialistiche programmate in relazione alle necessità ed ai piani assistenziali degli anziani, in particolare per gli aspetti riabilitativi.

2. Per le altre specialità sono attivati appositi canali tesi a facilitare l'accesso degli anziani non autosufficienti ai normali ambulatori con procedure simili a quelle utilizzate per i degenti in Ospedale.

#### **ART. 15 - ASSISTENZA PROTESICA**

1. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.564 del 1/3/2000, il Gestore deve garantire agli ospiti che ne hanno necessità in relazione al piano assistenziale individualizzato nonché a quanto previsto dai protocolli aziendali in materia di prevenzione delle cadute, l'erogazione dei seguenti ausili per il nursing:

- letti articolati con base regolabile in altezza;
- materassi e cuscini antidecubito;
- sollevatori e carrozzine a telaio rigido adeguato al danno muscolo-scheletrico
- dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue.

2. Il costo di tali ausili protesici per i quali non è richiesta personalizzazione sono da intendersi a carico del Gestore in quanto remunerati tra i fattori produttivi del sistema tariffario regionale.

#### **ART. 16 - TRASPORTI SANITARI**


1. L'azienda U.S.L. assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da Day-Hospital e presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti, allettati e non trasportabili con mezzi ordinari.

2. I trasporti relativi all'effettuazione da parte degli ospiti di visite specialistiche, prestazioni ambulatoriali e attività ricreative sono da intendersi a carico del Gestore in quanto compresi nell'ambito dei fattori produttivi remunerati dal sistema tariffario regionale, e quindi non sono esigibili dall'utenza.

3. I trasporti sanitari in ambulanza sono garantiti dall'ASP, e rimborsati dal Gestore, fino alla scadenza delle seguenti Convenzioni:

- CROCE ROSSA ITALIANA, (fino al 31/08/2011),
- PUBBLICA ASSISTENZA PAOLINA (fino al 31/12/2011).

A partire rispettivamente dal 1/09/2011 e dal 1/01/2012 il Gestore attiverà proprie convenzioni.



4. I trasporti effettuati, in via eccezionale, da altre Associazioni verranno sostenuti dal Gestore.
5. I trasporti da e per i presidi ospedalieri effettuati dagli utenti deambulanti verranno sostenuti dal Gestore.

## **ART.17 – ALTRE ATTIVITA' E PRESTAZIONI ACCESSORIE**

### **ART. 17.1 - ATTIVITA' E PRESTAZIONI FORNITE DALL'ASP**

1. L'ASP fornisce al Gestore le seguenti prestazioni accessorie:
- Manutenzione completa ascensori : L'ASP fornisce al Gestore il servizio fino al 31/12/2011.
2. Il Gestore si impegna a rimborsare ad ASP le spese di cui sopra a presentazione di idonea documentazione.
3. Il Gestore si impegna altresì a tenere indenne l'ASP di ogni spesa inerente i servizi oggetto del presente contratto che nel periodo transitorio dovesse ancora essere addebitata alla stessa per un ritardo nella volturazione dei contratti in essere.

### **ART. 17. 2 CONTRATTI CEDUTI DA ASP AL GESTORE**

1. Il Gestore si impegna con il presente atto a subentrare ad ASP nel contratto di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 38 del 11/01/08 avente ad oggetto la fornitura di pasti in essere tra quest'ultima e SOLARIS, previa notifica ed accettazione del fornitore ceduto.

## **ART. 18 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio, è assicurata attraverso:

- le **tariffe regionali per i servizi accreditati**, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza. Il pagamento di tali tariffe regionali è di competenza, in quanto gestore del FRNA, dell'AUSL Distretto e verrà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 23;
- il **rimborso**, a carico del Fondo Sanitario Regionale, dei **costi delle prestazioni sanitarie** (Infermieristiche e riabilitative) erogate direttamente dal Gestore. Tali rimborsi sono di competenza del Distretto e verranno effettuati secondo le modalità di cui al successivo articolo 19;
- le **quote di contribuzione dovute dagli utenti** direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari, cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione;
- il **corrispettivo** a carico di NCI (per l'anno 2011 a carico di ASP) **dei costi dei servizi aggiuntivi** socio-assistenziali per tutti i posti accreditati e **dei costi integrativi** per i servizi non accreditati di cui al precedente articolo 4.

2. Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l'intera quota di contribuzione a carico dell'utente o parte di essa dovrà essere sostenuta dall'ASP sia per i posti accreditati che per i posti non accreditati sulla base delle norme del Regolamento di Assistenza economica dell'ASP.

3. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'anziano o dai suoi familiari uno specifico **contratto individuale di assistenza** che individui chiaramente il riparto economico della retta e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica con particolare riferimento all' eventuale intervento economico di ASP. Il contratto dovrà essere sottoscritto anche da ASP nel caso compartecipi al pagamento della retta.

4. Il Gestore è autorizzato a richiedere, al solo utente privato, il versamento di una mensilità a titolo di deposito cauzionale.

#### **Art. 19 - RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE**

1. L'AUSL rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie relative alle prestazioni infermieristiche e riabilitative fornite direttamente dal Gestore stesso per gli ospiti dei posti accreditati.

2. Il rimborso da parte dell'Ausl delle prestazioni verrà effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e, comunque, per una quota non superiore di norma a **€ 25,36** orari comprensiva di Iva per il personale infermieristico e, di norma a **€ 21,82** orari comprensiva di Iva per il personale riabilitativo, nel rispetto del limite di 1548 ore annue per ciascuna unità di personale (Circolare Regionale n. 7/2007 e successive modificazioni) e nel rispetto dei parametri già indicati nelle tabelle di cui agli art. 12 e 13 del presente contratto.

3. Il Gestore si impegna ad inviare all' AUSL di Imola specifica fatturazione, nei limiti delle spese effettivamente sostenute con allegata adeguata documentazione relativa alle ore di assistenza erogate nel periodo (copia del conteggiato mensile di ciascun operatore e copia del turno effettivo riferito al mese fatturato). Dovrà inoltre essere allegata documentazione attestante le tariffe orarie praticate (nel caso di personale dipendente del Gestore sarà sufficiente una autodichiarazione relativa alle ore e al compenso orario pagato).

4. Tali modalità di fatturazione/rendicontazione potranno subire nel corso di validità del presente contratto modificazioni in relazione a specifici accordi che interverranno tra le parti, tenendo conto delle rispettive necessità organizzative ed informative nonché della necessità, da parte dell'AUSL, di effettuare verifiche e controlli sulle attività fatturate e liquidate a carico del SSN.

5. L'Azienda U.S.L. provvederà all'effettuazione dei rimborsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, completa delle documentazioni sopra indicate, da parte del Gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:


- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

#### **ART. 20 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO**

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base dell'istruttoria condotta dall' Ufficio di Piano tenendo conto degli

The image shows several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a circular official stamp. The text around the perimeter of the stamp reads "CIRCONDARIO DI IMOLA" at the top and "AZIENDA U.S.L. DI IMOLA" at the bottom. The center of the stamp contains the word "GESTIONE".

elementi informativi forniti dal Gestore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto e delle indicazioni regionali ai sensi della DGR 2110/2009 e successive modificazioni.

3. Il **costo di riferimento del servizio viene determinato per l' anno 2011 tenuto conto degli standard previsti per l'accreditamento in complessivi: € 83,43 giornalieri IVA compresa.**

4. Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato annualmente dal Nuovo Circondario Imolese, in accordo tra le parti firmatarie, sulla base: da un lato degli elementi informativi forniti dal Gestore, e, dall'altro, della valutazione del case mix degli utenti effettuato dalla competente Commissione ai sensi della Direttiva Regionale n. 7108/1999.

Per l'anno 2011 non si procederà tuttavia alla revisione del costo di riferimento in considerazione della data di avvio del presente contratto.

5. In relazione all'insieme dei servizi che determinano costi aggiuntivi, precisati nell'art. 4, ed in particolare al maggiore livello di assistenza che il Committente intende mantenere nelle strutture residenziali ed all'integrazione della retta per i posti aggiuntivi, si determina per l'anno 2011, un **costo effettivo medio del servizio pari a € 85,98 giornalieri IVA compresa.**

#### **Art 21 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Gestore, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.


2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

#### **ART. 22 - VALUTAZIONE DEL CASE MIX**

1. Al fine di aggiornare periodicamente la valutazione del livello assistenziale degli utenti ed, eventualmente, l'importo delle tariffe, il Gestore e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

2. La valutazione del case mix deve essere effettuata per tutti gli ospiti stabilmente e continuativamente inseriti nel servizio casa residenza, e quindi anche di quelli temporaneamente assenti per ricovero ospedaliero. Sono confermati come peraltro previsto dalla DGR n. 2110/2009 i criteri, gli strumenti e le modalità previste dalla determinazione n. 7108 del 11/08/1999. L'aggiornamento della valutazione del Case Mix viene effettuato, di norma, nel mese di maggio e di novembre di ogni anno.

3. In riferimento all' anno 2011, in modo coerente con le Indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna con nota del 6/10/2010 di prot. 242031/2010 la classificazione degli ospiti effettuata nel mese di novembre 2010 è da considerarsi valida fino a tutto il 31/12/2011.

The block contains a handwritten signature on the left and a circular official stamp in the center. The stamp has the text "NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE" around its perimeter. To the right of the stamp is another handwritten signature.



## **Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA**

1. L'importo della tariffa da riconoscersi sul FRNA è calcolato dalla Committenza, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e del case mix degli utenti per i posti ricompresi nel contratto di servizio e volti alla accoglienza residenziale definitiva e continuativa di anziani non autosufficienti.

In riferimento all'anno 2011 detto importo si determina con il presente atto e concordemente tra le parti, la tariffa inclusiva di IVA a carico del FRNA in **€ 34,55 IVA giornalieri**.

2. La comunicazione formale al gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza entro i mesi di novembre e maggio di ciascun anno e produrrà i suoi effetti a valere dal primo giorno del semestre successivo (gennaio e luglio).

3. In caso di ricovero ospedaliero, o altra assenza programmata dell'anziano, la tariffa a carico del FRNA sarà corrisposta in misura pari al 45% della quota di FRNA, ed in dettaglio, per l'anno 2011 in **€ 15,55 giornalieri IVA inclusa**.

Detta tariffa si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di ricovero o assenza e fino al giorno precedente il rientro in struttura.

4. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola, specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli ospiti in struttura, certificati non autosufficienti, e delle assenze programmate e per ricovero ospedaliero, desumibili da puntuale rendicontazione nominativa predisposta dal Gestore ed allegata alla relativa fattura.

5. Nel rispetto delle indicazioni regionali, per favorire il graduale percorso di adeguamento delle rette agli importi del costo di riferimento (pari a € 48,88) si determina un contributo a carico del FRNA di **€ 2,00 giornalieri IVA compresa** per il 2011 e di **€ 0,73 giornalieri** per il 2012.

6. L'Azienda U.S.L. provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:


- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

## **ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. Il sistema di contribuzione da parte degli utenti al costo del servizio è stabilito dal NCI. La retta per l'anno 2011 è pari ad **€ 46,80 giornalieri IVA inclusa** ed è già stata comunicata agli utenti dall'ASP.

Per l'anno 2012 sarà pari a **€ 48,15 giornalieri IVA inclusa** e per l'anno 2013 a **€ 49,50 giornalieri IVA inclusa** salvo diverse determinazioni della Regione o della Committenza.

2. La quota dovuta dagli utenti in caso di assenze per ricovero ospedaliero o assenze programmate degli stessi è pari alla retta piena di € 49,50, ridotta della quota relativa alla giornata alimentare, valorizzata in € 11,28 e ammonta quindi a **€ 35,52 giornalieri IVA inclusa**.



3. Il Gestore provvederà a comunicare all'utente o ai suoi famigliari, la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.

4. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

5. La quota di contribuzione a carico degli utenti per i posti non accreditati previsti nel presente contratto di servizio è fissata dal NCI.

Per gli utenti già presenti alla data di sottoscrizione del presente contratto detta quota è pari a:

. € 64,22 IVA inclusa per i posti di utenti non autosufficienti totali

. € 53,41 IVA inclusa per i posti di utenti parzialmente non autosufficienti.

La tariffa per gli utenti che verranno inseriti successivamente alla data di sottoscrizione del contratto (nuovi inserimenti) è pari a:

. € 66,00 IVA inclusa per i posti di utenti non autosufficienti totali,

. € 55,00 IVA inclusa per i posti di utenti parzialmente non autosufficienti.

6. La quota di contribuzione a carico degli utenti per il servizio di Centro Diurno è pari a € 29,93 giornalieri IVA compresa.


#### **ART. 25 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL' UTENTE**

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza,
- La retta a carico dell' anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio oppure dal terzo giorno successivo alla data di accettazione, (se l'ingresso non avviene prima), sino al giorno di dimissione/decesso compreso;
- La retta a carico dell' utente sarà fatturata allo stesso o ai suoi famigliari e/o all'ASP secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
- In caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a richiedere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni. (es RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).

3. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "inadempiente". Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.



4. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale del 5% aggiuntiva alla quota di contribuzione.

5. Al fine di evitare quanto sopra il Gestore si impegna all'eventuale definizione, in accordo con l'utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato, fino ad un massimo di dodici mesi.

6. Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai familiari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2009 paragrafo 9 lettera a)..

## **ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL NCI**

1. Il NCI assicura al Gestore il pagamento della quota relativa ai servizi assistenziali aggiuntivi di cui all'art. 4, per tutte le giornate di presenza effettiva, per utenti accreditati e autorizzati, determinati per l'anno 2011 in **€ 9,07 giornalieri Iva inclusa**. Limitatamente al 2011 tale importo sarà corrisposto da ASP.

2. Il Gestore si impegna ad inviare al NCI/ASP, specifica fatturazione calcolata sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate compresi i ricoveri ospedalieri.

3. Il NCI/ASP provvederà all'emissione del mandato di pagamento delle fatture, complete della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data di arrivo.

Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:

il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.


4. Le quote di contribuzione di cui al presente articolo si intendono dal 1° luglio 2011 al 31.12.2011. Per l'anno 2012 e 2013 potranno essere rivalutate.

## **ART. 28 - INTERESSI DI MORA**

1. Ai sensi del D.Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 L.R. n. 22/80 e successive modificazioni integrazioni da considerarsi corretta prassi nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 231/02, i pagamenti al Gestore devono essere effettuati entro 30 giorni per il rimborso del personale sanitario e 60 giorni per gli oneri degli ospiti dal ricevimento della fattura da parte dei committenti.

2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore spetteranno, a fronte di formale richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:

- dal 1° giorno dopo la scadenza fino al 150° giorno: applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- oltre e fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto del Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 144 del DPR 207/2010.



3. Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del c.c.

### **ART. 28 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l'art. 7 lett. g) della L. 146/90.

### **ART. 29 - RISORSE UMANE**


1. Per il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

### **Art. 30 - INSERIMENTI SOLIDALI**

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, di tutela della disabilità e di inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione, i soggetti sottoscrittori valutano favorevolmente l'opportunità dell'inserimento di soggetti disabili o socialmente fragili, anche mediante concessione di borse lavoro o l'affidamento di servizi a Cooperative Sociali di tipo b) in particolare nei servizi accessori quali centralino e guardaroba e pulizie.

### **ART. 31 - RISORSE PATRIMONIALI**

A circular official stamp of the Municipality of Circondario Imolese is centered on the page. Overlaid on the stamp and extending to the right are three handwritten signatures in black ink.

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune di Dozza e i beni mobili e le attrezzature di proprietà dell'ASP utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto sono concessi in uso, a partire dalla validità del presente contratto e per tutta la sua durata, al Gestore che ha l'obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria.

2. L'identificazione di tali beni, le modalità di gestione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili, così come la ripartizione delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni e gli obblighi assicurativi, saranno indicate in apposito contratto che verrà sottoscritto tra l'Ente proprietario, l'ASP e il Gestore, in coerenza con la normativa regionale.

3. Il Gestore ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnarli ai Committenti, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

#### **Art. 34 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore nell'art. 6 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa - contabile - gestionale,
- richiesta dei committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti.

2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

#### **Art. 35 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di misure di indennizzo a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il soggetto committente (NCI) invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti:

- a) gravi ritardi o interruzioni delle attività;
- b) gravi carenze nell'osservanza degli standard quantitativi e qualitativi e/o nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al Gestore che non consentano o che comunque compromettano il regolare svolgimento delle attività;
- c) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o della Carta dei Servizi, imputabili a dolo o colpa grave del Gestore;
- d) inadempienze di cui al successivo comma 4;
- e) inadempienze relative ai debiti informativi.

A circular stamp of the Municipality of Dozza is visible, with the text "COMUNE DI DOZZA" and "CIRCONDARIO" around the perimeter. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in black ink.

Il Gestore può inviare al Committente, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno il Committente procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto;

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate dai committenti le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;

b) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;

c) dall'1% al 15% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- ✓ carenze igieniche;
- ✓ carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
- ✓ mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche quando non si sia verificato pregiudizio all'utenza;
- ✓ qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- mendaci/erronee comunicazioni ai committenti in ordine alla presenza/movimento degli ospiti;
- inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
- mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
- mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai Committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- negazione dell'accesso alle strutture agli organismi di controllo.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida il committente potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal committente per la prosecuzione del servizio.

6. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può inoltre risolvere il rapporto nei seguenti casi:

a) in caso di frode;

b) in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;

c) in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza contrattuale o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In questi casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che i committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.

#### ART. 36 - CASI DI RECESSO DAL CONTRATTO

A circular stamp of the Municipality of Torino (CIRCONDARIO COMUNALE DI TORINO) is placed over a handwritten signature. The signature appears to be 'C. M. S. AR'.

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Gestore può recedere dal rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- qualora l'occupazione dei posti autorizzati scenda al di sotto della soglia minima del 80% per oltre 60 gg. continuativi o come occupazione media annua;
- per eccessiva onerosità sopravvenuta causata da normative che possano determinare incrementi dei costi di gestione del servizio.

### **ART. 37 - RINEGOZIAZIONE/MODIFICA DEL CONTRATTO**


1. Quando si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente articolo 32, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni tramite nota scritta inviata a mezzo raccomandata. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati dalle parti unilateralmente con raccomandata RR con preavviso di giorni 30. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con i contenuti dell'atto di accreditamento.

2. Le parti potranno procedere inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale o in relazione ad ulteriori necessità condivise dalle parti, che sopravvengano nel periodo di vigenza del presente contratto.

### **ART. 38 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Gestore assume, per tutta la durata del presente contratto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ai committenti, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione dei servizi oggetto del Contratto di Servizio, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "CIRCONDARIO DI IMOLESE" around the perimeter and "IMMOBILIARE" in the center. The signatures appear to be of the representatives of the parties involved in the contract.

3. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
  - euro 1.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
  - euro 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
- e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del Contratto di Servizio, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

4. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi i committenti e i loro amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati del gestore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;
- b) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- c) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il gestore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) l'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

5. Il gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

6. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

### **ART. 39 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. L'ASP e il Gestore sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti ospitati nelle strutture di cui al presente contratto e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'Asp ed il Gestore in qualità di contitolari del trattamento sono tenuti ognuno per la propria parte ed in relazione ai trattamenti di rispettiva pertinenza a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;



The image shows a circular official stamp of the Municipality of Circondario Imolese. The text around the perimeter of the stamp reads "CIRCONDARIO IMOLESE". Overlaid on the stamp and to its right are three handwritten signatures in black ink.



- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.
- Inoltre sono tenuti a
  - nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
  - verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
  - fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
  - assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
  - fornire alla all' Asp/ una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
  - predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.

4. Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 40 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**


1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia"* in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti Codici Identificativi:

CIG 2859286572 (per l'Ausl di Imola);

CIG 28869133F8 (per l'ASP);

3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.



4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL e all'ASP, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione sia all'ASP che all'AUSL e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. Il Gestore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'ASP che l'AUSL di Imola ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

#### **ART. 41 - ART. 30 D.LGS 163/06**

1. Per le forniture necessarie all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto di servizio il Gestore si impegna al rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 163/03.

#### **ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.


#### **ART. 43 - ELEZIONE DEL FORO**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

#### **ART. 44 - NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

*Imola, 10 giugno 2011*






A circular official stamp of the Municipality of Imola (Comune di Imola) is positioned in the center. It contains the text "COMUNE DI IMOLA" and "CIRCONDARIO". To the left and right of the stamp are three handwritten signatures in black ink.

Per il NCI: D.ssa Claudia Dal Monte

Per l' Azienda USL: Dr. Andrea Rossi

Per l'ASP: D.ssa Raffaella Stiassi

Per il Gestore: Dott. Stefano Iseppi

  
  
  
  
  
**Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.**  
**O.N.L.U.S.**  
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
(Decreto Legge n. 460 del 4.12.97)  
Esente imposta di bollo (art. 17)  
Esente tasse concessioni governative (art. 18)

Allegati al Presente contratto :

- A) Provvedimento di accreditamento
- B) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità anno 2011

**NUOVO CIRCONDARIO  
IMOLESE  
Provincia di Bologna**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 504 DEL 31/12/2010**

Settore: **AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Servizio:

**OGGETTO**

**ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CASA RESIDENZA ANZIANI  
TOSCHI DOZZA - ELLEUNO**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO**

Lì, 31/12/2010

*F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA*

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO**

La presente copia è conforme all'originale depositato.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO-DIRETTORE**

*DAL MONTE CLAUDIA*

**Determinazione n. 504 del 31.12.2010**

**Oggetto: ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CASA RESIDENZA ANZIANI TOSCHI DOZZA - ELLEUNO**

**IL SEGRETARIO-DIRETTORE**

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009 (ed eventuali altre e successive deliberazioni sul sistema di remunerazione);

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accREDITAMENTO transitorio;

Visto l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale, sottoscritto in data 08.09.2010 tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni aderenti, che individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto competente per la concessione dell'accREDITAMENTO dei servizi socio-sanitari;

Vista la delibera Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 46 del 08/09/2010 che attribuisce al Segretario/Direttore del Nuovo Circondario Imolese la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accREDITAMENTO sociale e socio-sanitario;

Considerato che con atto deliberativo della Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 e che con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011-Piano attuativo 2010 e sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo alle **Casa Residenza Anziani**;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa Sociale Elleuno per l'accREDITAMENTO transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani che si svolge presso la struttura Toschi sita in Dozza via Calanco n. 14;

Attestata, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l'accREDITAMENTO transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009 consistente nel Contratto di Appalto tra Asp Circondario Imolese e Cooperativa Sociale Elleuno (Registro Contratti Asp Circondario Imolese n. 89 del 31/01/2008);

- il possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità, (autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Dozza con provvedimento n. 1/2006 del 20/07/2006 e dichiarazione di autocertificazione dell'Asp Circondario Imolese firmata dal legale rappresentante, Presidente Gigliola Poli in data 30/07/2010, per la verifica quadriennale della permanenza dei requisiti per il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria);
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3, della DGR 514/2009,
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR n. 2110 del 21/12/2009 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

Sentito il parere del Comitato tecnico dell'Ufficio di Piano e del Gruppo tecnico a supporto dell'attività istruttoria per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 67/2010;

Visto l'Atto di indirizzo in merito all'accreditamento dei servizi socio-sanitari della Giunta Circondariale nella sua veste di Comitato di Distretto di cui alla delibera n. 90 del 21 dicembre 2010;

## DETERMINA

- di concedere, in favore di Cooperativa Sociale Elleuno l'accreditamento transitorio del servizio di Casa Residenza Anziani che si svolge presso la struttura Toschi sita in Dozza via Calanco n. 14;
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 16 posti letto;
- di precisare che l'accreditamento transitorio avrà durata massima di 3 anni e cioè fino al 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento della responsabilità unitaria nei tempi massimi previsti, e comunque entro e non oltre la data del 30/06/2013;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione, tra le Amministrazioni committenti Nuovo Circondario Imolese, Comune di Dozza, Ausl Imola, ed il soggetto gestore sopra individuato, di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;

- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accREDITamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accREDITato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accREDITata è tenuto a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e gli Uffici di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l'accREDITamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
  - o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accREDITamento;
  - o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
  - o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Nuovo Circondario Imolese e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accREDITati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.

**IPOTESI SCHEMA CALCOLO PER CASE RESIDENZE ANZIANI ACCREDITATE A GESTORI PRIVATI<sup>1</sup>**

Ambito distrettuale (codice)	IMOLA				
Comune	DOZZA				
Denominazione servizio	CASA PROTETTA TOSCHI DOZZA				
Codice SIPS	S00371				
Numero posti letto convenzionati	16				
Classificazione ospiti valevole per il 2010	A	B	C	D	Totale
	6	0	10	0	16
Costo di riferimento regionale per il servizio in base al case mix	totale costo	quota massima retta utente		quota a carico FRNA	
	84,47	49,50		34,97	
Costo del lavoro da allegato A in base al case mix del servizio	42,33				

Elementi di flessibilità in diminuzione		diminuzione totale	quota diminuzione retta utente	quota diminuzione FRNA
Indicare numero ore settimanali animatore su posti convenzionati	18	0,00	0,00	0,00
fornitura e pagamento nella retta servizi cura della persona (manicure, podologo, pedicure, barbiere, parrucchiere) (da 0=SI proporzionale sino a 1=NO; ad esempio per metà indicare 0,5)	0	0,00	0,00	0,00
costo del lavoro rispetto a quanto indicato nell'allegato A (vedi cella C15)	41,29	-1,04	-0,62	-0,41
% presenza OSS con qualifica >=65% <80% 1=SI 0=NO	0	0,00	0,00	0,00
% presenza OSS con qualifica <65% 1=SI 0=NO	0	0,00	0,00	0,00

	costo di rif.to	quota massima retta utente	quota a carico FRNA
Costo del servizio rideeterminato	83,43	48,88	34,55

Esclusivamente in caso di Nucleo residenziale specializzato per le demenze individuato dalla programmazione		costo di rif.to	quota massima retta utente	quota a carico FRNA
indicare 1=SI ovvero 0=NO	0	0,00	48,88	0,00

**Note**

<sup>1</sup> in azzurro le sole informazioni che vanno inserite, il resto campi bloccati

<sup>2</sup> nessuna differenza in più per Iva per la casa residenza per anziani

<sup>3</sup> l'applicazione della maggiorazione relativa al costo del lavoro va considerata solo se vi sono le condizioni previste dalla DGR 2110/2009



**STRUMENTO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO DA CONFRONTARE CON QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO A**

Casa residenza per anziani non autosufficienti

Ambito distrettuale (codice)	DOZZA
Soggetto/i accreditato/i	CASA PROTETTA TOSCHI DOZZA
Gestione mista (SI/NO)	SI

**COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO X FIGURA PROF.**

Figura Prof.	costo medio unitario	Liv A e B	Liv C	Liv D
OSS	28.604,00	39,6	30,4	25,5
RAA	32.754,00	4,7	4,7	4,7
ANIMATORE	26.905,00	1,3	1,3	1,3
COORDINATORE	31.318,00	1,5	1,5	1,5
<b>TOTALE</b>		47,0	37,9	33,0

classificazione ospiti	Liv A e B	Liv C	Liv D	totale
	6	10	0	16
costo del lavoro in base a case mix	281,96	378,67	0,00	660,63
	41,29			

**Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese, Azienda USL di IMOLA, ASP Circondario Imolese e il soggetto gestore ELLEUNO per il servizio accreditato transitoriamente di Centro Diurno Anziani di Castel S. Pietro Terme.**

L'anno 2011, il giorno 10 (dieci) del mese di giugno, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 10/06/2011 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");

- L'ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. E P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore D.ssa Raffaella Stiassi che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/12/2010 (di seguito nominata per brevità anche "ASP");

E

Il Gestore Cooperativa Sociale Elleuno con sede legale in Casale Monferrato (AL) viale Ottavio Marchino n° 10 (codice fiscale/ partita IVA 01776240028) qui rappresentato dal Dott. Stefano Iseppi che agisce in qualità di procuratore ai sensi della procura speciale rep. N. 69430 del Notaio Oppezzo in Casale Monferrato, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede amministrativa della cooperativa, via Ottavio Marchino n° 10, (di seguito denominato per brevità anche "Gestore");

Richiamati in premessa :

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007 n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Organismo Tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";



*Handwritten signatures of the representatives of the parties involved in the contract.*

- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009 n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accREDITAMENTO transitorio"
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390 "AccREDITAMENTO dei servizi sociosanitari attuazione dell'art. 23 della L. R. 4/08 e succ. mod. e int. delle D.G.R. 514/09 e 2110/09;

Richiamate inoltre :

- la Direttiva regionale n. 1378 del 26/07/1999 " Direttiva per l' integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all' art. 20 della Lr. 5/94",
- la Circolare Regionale n. 7 del 25/06/2007 " Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti" ,

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, hanno sottoscritto in data 08/09/2010 l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale il quale individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITAMENTO;
- con atto deliberativo dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011, con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010, e con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo a Centro Diurno Anziani;
- con Deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 90 del 21/12/2010 i Sindaci dei Comuni del Distretto hanno ritenuto opportuno avvalersi del Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento delle funzioni relative alla stipula, gestione e monitoraggio dei contratti di servizio e con successivo atto n. 23 del 8/06/11 hanno definito i criteri relativi alla formulazione dei contratti di servizio stessi;
- i Comuni del Distretto hanno delegato all'ASP Circondario Imolese la gestione dei servizi sociali
- l'immobile sede del Centro Diurno è di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata dalla Cooperativa Elleuno al Nuovo Circondario Imolese al fine di ottenere l'accREDITAMENTO transitorio per la gestione del servizio oggetto del presente contratto;
- la determinazione n. 494 del 31/12/2010 del Nuovo Circondario Imolese avente ad oggetto: "Atto rilascio accREDITAMENTO transitorio Centro Diurno Anziani Castel San Pietro Terme - ELLEUNO";
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio presentato all'atto della domanda di accREDITAMENTO da Elleuno;

Tutto quanto sopra premesso e visto tra le parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**



*Qu* *li* *AG* *8*

## **Art. 1 – PREMESSA , ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. La premessa al presente contratto e gli allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

✓ **per la committenza:**

- Nuovo Circondario Imolese

Sede: Via Boccaccio 27, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Claudia Dal Monte ([claudia.dalmonete@provincia.bologna.it](mailto:claudia.dalmonete@provincia.bologna.it))

- Azienda USL

Sede: Via Amendola 2, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Angela Morsiani ([a.morsiani@ausl.imola.bo.it](mailto:a.morsiani@ausl.imola.bo.it))

- ASP Circondariocondario Imolese

Sede: Via Matteotti 77, 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Referente Operativo: Gilberta Ribani ([gilberta.ribani@aspcircondarioimolese.bo.it](mailto:gilberta.ribani@aspcircondarioimolese.bo.it))

✓ **per il Gestore:**

Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.

Sede: Via dei Mille 35/EF, 40024 Castel S.Pietro Terme (Bo)

Referente operativo: Stefania Strazzari ([stefania.strazzari@elleuno.it](mailto:stefania.strazzari@elleuno.it))

## **Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Diurno Anziani relativamente alla struttura operativa ubicata nel Comune di Castel San Pietro Terme in via Mazzini 27 nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio.

2. Il Gestore mette a disposizione **n. 16 posti semiresidenziali** accreditati di Centro Diurno Anziani per l'assistenza socio-sanitaria erogata in forma semi-residenziale in favore di anziani certificati non autosufficienti di cui mediamente n. 3 destinati all'accoglienza semiresidenziale diurna quale nucleo dedicato per l'accoglienza di anziani non autosufficienti affetti da gravi disturbi comportamentali.

3. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del Gestore.



*Al*

*Al*

*Al*

5. Il rapporto intercorrente tra i committenti e il Gestore ha natura giuridica di concessione di pubblico servizio.

### **Art. 3 – DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1/7/2011 e scade il 31/12/2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accREDITamento transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Nel caso in cui, prima della scadenza, fosse rilasciato il provvedimento di accREDITamento definitivo si provvederà alla sottoscrizione del relativo nuovo contratto di servizio che sostituirà integralmente il presente da intendersi anticipatamente risolto.

4. Dal 1 luglio 2011 decade il contratto di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 89 del 11/01/08 tra ASP e ATI Coop.va Sociale Elleuno Snc e Trascoop servizi avente ad oggetto il Servizio di Assistenza a Domicilio ed in strutture residenziali per anziani e disabili, per la parte relativa al presente servizio.

### **Art. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore realizzerà il servizio accREDITato assicurando i requisiti funzionali previsti dalla normativa regionale sull'accREDITamento.

### **ART. 5 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accREDITamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto,


2. Il Gestore si impegna alla corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali formalizzati, in forma scritta, conosciuti dagli operatori per:

1. Alimentazione e idratazione;
2. Procedure assistenziali-sanitarie più diffuse o più complesse;
3. Procedure operative per far fronte ad emergenze;

Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta presso il Centro e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. Il Distretto si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.

3. Il Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PAI) formalizzati in forma scritta e con verifica ed eventuale riformulazione periodica (massimo semestrale) degli stessi da parte della équipe multiprofessionale;
- diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;
- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;



- adozione di un programma di miglioramento della qualità della vita e dell'assistenza dei pazienti affetti da demenza in attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano Regionale Demenze;
- a collaborare nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL;
- ad applicare le Linee Guida e i Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con i Gestori, dall'Azienda USL;
- la partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell'ambito delle strutture.

4. Il Gestore entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi i reclami.

5. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del Gestore nei confronti degli utenti stessi.

6. La carta dei servizi, prima dell'adozione, deve essere sottoposta alla Committenza per la condivisione con i Comitati di Vigilanza.

#### **ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO**

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, AUSL e Circondario Imolese Ufficio di Piano, in base alle disposizioni della Regione medesima.

2. Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo di moduli che possano interfacciare il sistema GARSIA-STRUTTURE ANZIANI.

#### **ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI SU POSTO SEMIRESIDENZIALE**

1. Il percorso di accesso alla rete dei servizi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'anziano sono unici per tutto il territorio del Nuovo Circondario Imolese. L'ammissione degli ospiti dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dall'ASP attraverso le proprie strutture operative sulla base della graduatoria unica distrettuale predisposta con cadenza quindicinale dal Servizio Assistenza Anziani; per la gestione della graduatoria si rimanda alle modalità ed ai criteri indicati nel Regolamento vigente.

3. Una copia del richiamato Regolamento dovrà essere sempre presente in ogni struttura. L'ASP garantirà al Gestore le necessarie informative in caso di variazioni o integrazioni dello stesso.



*Al*

*Al*

*AR*

*ES*

## ART. 8 - PRESTAZIONI SANITARIE

1. Le prestazioni sanitarie da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto ai sensi della DGR 1378/1999, di Assistenza Infermieristica e Assistenza riabilitativa sono erogate a cura della AUSL da parte del proprio personale.

## ART. 9 – ALTRE ATTIVITA' / BENI FORNITI DAL SOGGETTO GESTORE

1. Si intendono fornite direttamente dal Gestore con onere a suo carico:

- Materiale di consumo sanitario: ausili protesici per i quali non è richiesta personalizzazione come indicato nella DGR 564/2000, materiale per medicazione, detergenti e disinfettanti, materiale vario ad assorbimento di scorta, altro materiale di consumo assistenziale, etc.
- divise e dispositivi di protezione individuale.

## ART. 10 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le **tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza**. Il pagamento di tali tariffe regionali è di competenza dell'AUSL in quanto gestore del FRNA.
- le **quote di contribuzione dovute dagli utenti** direttamente sostenute dagli stessi o dai loro familiari cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione.

2. Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l'intera quota di contribuzione a carico dell'utente o parte di essa potrà essere sostenuta ASP.

3. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'anziano o dai suoi familiari uno specifico "Contratto individuale di assistenza" che individui chiaramente il riparto economico della retta e le modalità attraverso le quali si possa addivenire ad una sua modifica con particolare riferimento all'eventuale intervento economico dell'ASP. Il contratto dovrà essere sottoscritto anche da ASP nel caso compartecipi al pagamento della retta.

## ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. Il **costo del servizio viene determinato, in riferimento all'anno 2011 in complessivi € 50,14 giornalieri IVA esclusa. Per gli ospiti con gravi disturbi comportamentali il costo è determinato in € 58,14 giornalieri IVA esclusa.**

2. Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato periodicamente dall'Ufficio di annualmente dall'Ufficio di Piano entro novembre dell'anno precedente. Il costo del servizio come rideterminato viene comunicato al Distretto, al Gestore e all'ASP, insieme alla tariffa a carico del FRNA ed alla quota a carico dell'utente.



5. Si determina per l'anno 2011, un **costo effettivo medio del servizio pari a € 52,16 giornalieri** IVA compresa.

## **Art 12 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Gestore finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.

## **ART. 13 VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI ANZIANI CON DISTURBI DI COMPORTAMENTO**

1. Al fine di aggiornare la valutazione della presenza di anziani con disturbi del comportamento e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il Gestore e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

## **Art. 14 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA**

1. In riferimento all'anno 2011 si determina in **€ 21,23 giornalieri** la tariffa a carico del FRNA. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA. Nello schema allegato al presente contratto (allegato B) sono esplicitati nel dettaglio gli elementi di flessibilità e le valutazioni effettuate per la determinazione del costo del servizio, della tariffa a carico FRNA della quota di contribuzione a carico dell'utente e/o del Comune di residenza di quest'ultimo. Annualmente la scheda di dettaglio (allegato B) dovrà essere aggiornata dalla committenza e inviata formalmente al Gestore.

2. In riferimento all'accoglienza di persone affette da gravi disturbi comportamentali la tariffa a carico del FRNA viene definita pari a **€ 29,23** giornalieri IVA compresa.

3. La tariffa a carico del FRNA sarà sempre e comunque rivista in riferimento all'anno successivo entro il mese di novembre.

4. La comunicazione formale al Gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza entro il mese di novembre di ciascun anno e produrrà i suoi effetti a valere dal primo giorno dell'anno successivo. Il Gestore provvederà a dare la necessaria informazione agli utenti.

5. In caso di ricovero ospedaliero, assenze per malattia o altre assenze programmate dell'anziano la tariffa sarà corrisposta in misura **pari al 45%** a decorrere dal giorno successivo e fino ad un massimo di 15 giorni continuativi, per evento.



*[Handwritten signatures]*



6. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola, specifica fatturazione distinta per tipologie di ospite, sulla base delle effettive presenze nominative degli ospiti in struttura certificati non autosufficienti e delle assenze programmate compresi ricoveri ospedalieri. I dati saranno desumibili da puntuale rendicontazione nominativa predisposta dal Gestore ed allegata alla relativa fattura.

7. L'Azienda U.S.L. provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 30 giorni.

Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilito come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

#### **ART. 15- DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL' UTENTE**

1. La retta per il servizio è determinata dal NCI, per l'anno 2011, in **€ 29,93 giornalieri IVA** inclusa per i posti semiresidenziali del Centro Diurno di Castel San Pietro Terme.

2. La retta a carico dell' ospite sarà ridotta **del 20%** per le giornate di ricovero ospedaliero o altre assenze concordate con il Gestore del servizio.

3. Solo in caso di assenze programmate superiori a 15 giorni, qualora l'utente o la famiglia, ne abbia dato comunicazione 30 giorni prima, nulla è dovuto per il periodo di assenza.

4. Il Gestore provvederà a comunicare all' utente o ai suoi famigliari la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.

5. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

6. In caso di esonero totale o parziale dal pagamento della quota di contribuzione ASP comunica tempestivamente al Gestore l'importo della medesima al fine dell' assunzione del corrispondente onere economico.

#### **ART. 16 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL' UTENTE**

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza,
- La retta a carico dell'anziano e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso
- La retta a carico dell' utente sarà fatturata mensilmente allo stesso o ai suoi famigliari e in quota parte all'ASP nel caso di utente contribuito, secondo quanto previsto nel contratto di assistenza, di norma entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.



*Alu*

*Elu*

*ALF*

- In caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a richiedere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.
2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni (es RID, bonifico bancario o utilizzo bollettini di c/c postale, POS).
  3. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "inadempiente". Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
  4. All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale del 5% aggiuntiva alla quota di contribuzione.
  5. Al fine di evitare quanto sopra il Gestore si impegna all'eventuale definizione, in accordo con l'utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato.
  6. Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai famigliari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2009.

#### **ART. 17 - INTERESSI DI MORA**

1. Ai sensi del D.Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 L.R. n. 22/80 e successive modificazioni integrazioni da considerarsi corretta prassi nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 231/02, i pagamenti al Gestore devono essere effettuati entro 30 giorni per il rimborso del personale sanitario e 60 giorni per gli oneri degli ospiti dal ricevimento della fattura da parte dei committenti.
2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore spetteranno, a fronte di formale richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:
  - dal 1° giorno dopo la scadenza fino al 150° giorno: applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
  - oltre e fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 144 del DPR 207/2010.
3. Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del c.c.

#### **ART. 18 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**







1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'Interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.
3. In caso di Interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

#### **ART. 19 – RISORSE UMANE**

1. Per tutto il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

#### **ART. 20 – RISORSE PATRIMONIALI**

1. I beni immobili di proprietà; i beni mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme e i beni e le attrezzature di proprietà dell'ASP utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto sono concessi in uso, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata, al Gestore che ha l'obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria.
2. L'identificazione di tali beni, le modalità di gestione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili, così come la ripartizione delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni e gli obblighi assicurativi, saranno indicati in un apposito contratto che verrà stipulato fra Gestore, Comune di Castel San Pietro Terme e ASP.
3. Il Gestore ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnarli all'AUSL di Imola, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

#### **- Art. 21 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**



*[Handwritten signatures]*

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore ed elencate nell'art. 6 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo – contabile – gestionale;
- richiesta dei committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti.

2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

#### **Art. 22 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di misure di indennizzo a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il soggetto committente (NCI) invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti:

- a) gravi ritardi o interruzioni delle attività;
- b) gravi carenze nell'osservanza degli standard quantitativi e qualitativi e/o nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al Gestore che non consentano o che comunque compromettano il regolare svolgimento delle attività;
- c) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o della Carta dei Servizi, imputabili a dolo o colpa grave del Gestore;
- d) inadempienze di cui al successivo comma 4;
- e) inadempienze relative ai debiti informativi.

Il Gestore può inviare al Committente, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno il Committente procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto;

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate dai committenti le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

- a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- b) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;



c) dall'1% al 15% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- ✓ carenze igieniche;
- ✓ carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
- ✓ mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche quando non si sia verificato pregiudizio all'utenza;
- ✓ qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - mendaci/erronee comunicazioni ai committenti in ordine alla presenza/movimento degli ospiti;
  - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
  - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
  - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai Committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
  - negazione dell'accesso alle strutture agli organismi di controllo.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida il committente potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal committente per la prosecuzione del servizio.

6. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può inoltre risolvere il rapporto nei seguenti casi:

- a) In caso di frode;
- b) In caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- c) In caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza contrattuale o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In questi casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che i committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.

### **ART. 23 – CASI DI RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Gestore può recedere dal rapporto contrattuale nei seguenti casi:

qualora l'occupazione dei posti autorizzati scenda al di sotto della soglia minima del 80%



*[Handwritten signatures]*

per oltre 60 gg. continuativi o come occupazione media annua;  
- per eccessiva onerosità sopravvenuta causata da normative che possano determinare incrementi dei costi di gestione del servizio.

#### **ART. 24 - RINEGOZIAZIONE/MODIFICA DEL CONTRATTO**

1. Quando si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti articoli, e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni tramite nota scritta inviata a mezzo raccomandata. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente con raccomandata RR con preavviso di giorni 30. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con i contenuti dell'atto di accreditamento.

2. Le parti potranno procedere inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale o in relazione ad ulteriori necessità condivise dalle parti, che sopravvengano nel periodo di vigenza del presente contratto.

#### **ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Gestore assume, per tutta la durata del presente contratto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ai Committenti, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione dei servizi oggetto del Contratto di Servizio, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
  - euro 1.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
  - euro 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
- e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del Contratto di Servizio, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

4. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a) l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi i committenti e i loro amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i



*Al*      *Al*      *AL*

lavoratori subordinati e parasubordinati del Gestore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;

b) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/08;

c) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Gestore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

d) l'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

5. Il Gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

6. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

## **ART. 26 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. L'ASP e il Gestore sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti ospitati nelle strutture di cui al presente contratto e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'ASP ed il Gestore in qualità di contitolari del trattamento sono tenuti ognuno per la propria parte ed in relazione ai trattamenti di rispettiva pertinenza a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, il committente facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.
- Inoltre sono tenuti a
  - a) nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
  - b) verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;



c) fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;

d) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;

e) fornire al committente una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;

f) predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.

4. Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

### **ART. 27 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia"* in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti Codici Identificativi:

CIG 2859425826 (per l'Ausl di Imola);

CIG 2886733F6A (per l'ASP);

3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL e all'ASP, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione sia all'ASP che all'AUSL e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.





8. Il Gestore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'ASP che l'AUSL di Imola ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

#### **ART. 28 - ART. 30 D.LGS 163/06**

1. Per le forniture necessarie all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto di servizio il Gestore si impegna al rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 163/03.

#### **ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 30 - ELEZIONE DEL FORO**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

#### **ART. 31 - NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

*Imola, 10 giugno 2011*

*Per il NCI: D.ssa Claudia Dal Monte*

*Per l'Azienda USL: Dr. Andrea Rossi*

*Per l'ASP: D.ssa Raffaella Stiassi*

*Per il Gestore: Dott. Stefano Iseppi*

*Stefano Iseppi*  
**Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.**

**Coop. S. U.S.**  
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
(Decreto Legge n. 460 del 4.12.97)  
Esente Imposta di bollo (art. 17)  
Esente tasse concessioni governative (art. 18)

*Allegati al Presente contratto :*

*A) Provvedimento di accreditamento*

*B) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità  
anno 2011*



**NUOVO CIRCONDARIO  
IMOLESE  
Provincia di Bologna**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 494 DEL 31/12/2010**

Settore: **AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Servizio:

**OGGETTO**

**ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CENTRO DIURNO ANZIANI  
CASTEL SAN PIETRO TERME - ELLEUNO**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO**

Lì, 31/12/2010

*F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA*

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO**

La presente copia è conforme all'originale depositato.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO-DIRETTORE**

*DAL MONTE CLAUDIA*

**Oggetto: ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CENTRO DIURNO ANZIANI CASTEL SAN PIETRO TERME - ELLEUNO**

**IL SEGRETARIO – DIRETTORE**

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009 (ed eventuali altre e successive deliberazioni sul sistema di remunerazione);

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accREDITAMENTO transitorio;

Visto l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale, sottoscritto in data 08.09.2010 tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni aderenti che individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto competente per la concessione dell'accREDITAMENTO dei servizi

Vista la delibera Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 46 del 08/09/2010 che attribuisce al Segretario/Direttore del Nuovo Circondario Imolese la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accREDITAMENTO sociale e socio-sanitario;

Considerato che con atto deliberativo della Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 e che con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010 e sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo ai **Centri Diurni Anziani**;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa Sociale Elleuno per l'accREDITAMENTO transitorio del servizio di Centro Diurno Anziani che si svolge presso la struttura sita in Castel San Pietro Terme via Mazzini n.27;

Attestata, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l'accREDITAMENTO transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009 consistente nel Contratto di Appalto tra Asp Circondario Imolese e Cooperativa Sociale Elleuno (Registro Contratti Asp Circondario Imolese n. 89 del 31/01/2008);
- il possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità, (Autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento n. 10/2006 del 04/11/2006);

- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3 della DGR 514/2009;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR n. 2110 del 21/12/2009 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

Sentito il parere del Comitato tecnico dell'Ufficio di Piano e del Gruppo tecnico a supporto dell'attività istruttoria per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 67/2010;

Visto l'Atto di indirizzo in merito all'accreditamento dei servizi socio-sanitari della Giunta Circondariale nella sua veste di Comitato di Distretto di cui alla delibera n. 90 del 21 dicembre 2010;

#### DETERMINA

- di concedere, in favore di Cooperativa Sociale Elleuno l'accreditamento transitorio del servizio di Centro Diurno Anziani che si svolge presso la struttura sita in Castel San Pietro Terme via Mazzini n. 27;
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 16 posti;
- di precisare che l'accreditamento transitorio avrà durata massima di 3 anni e cioè fino al 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento della responsabilità unitaria nei tempi massimi previsti, e comunque entro e non oltre la data del 30/06/2013;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione, tra le Amministrazioni committenti Nuovo Circondario Imolese, Comune di Castel San Pietro Terme, Ausl Imola, ed il soggetto gestore sopra individuato, di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;
- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a

cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e gli Uffici di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;

- di individuare i seguenti casi in cui l'accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:

- venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
- gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Nuovo Circondario Imolese e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.

**IPOTESI SCHEMA CALCOLO PER CENTRI DIURNO ANZIANI ACCREDITATI A GESTORI PRIVATI<sup>1</sup>**

Ambito distrettuale (codice)	IMOLA		
Comune	CASTEL SAN PIETRO TERME		
Denominazione servizio	CENTRO DIURNO CSPT		
Codice SIPS	S01116	Numero posti convenzionati	16

Classificazione ospiti valevole per il 2010 in giornate complessive di presenza previste (da utilizzarsi in caso di inserimenti multipli sul medesimo posto)	base	dist. comp.	Totale
	3912	282	4194

Classificazione ospiti valevole per il 2010 (precompilato se utilizzato il criterio delle giornate di presenza di cui al rigo 8)	base	dist. comp.	Totale
	13,5	1,0	14,5

n° OSS in base a posti, tipologia utenti e rapporti previsti nell'allegato A <sup>2</sup>	base	dist. comp.	Totale
	2,66	0,31	2,96

Costo del Servizio Regionale	totale costo		quota max retta utente	quota FRNA livello base	quota FRNA dist. comp.
	base	dist. Comp			
	50,00	58,00	29,00	21,00	29,00
Costo del lavoro da allegato A in base al case mix del servizio	28,34				

Elementi di flessibilità in diminuzione		diminuzione totale		diminuzione quota utente	diminuzione FRNA livello base	diminuzione FRNA dist. comp.
		base	dist. Comp			
numero operatori (unità equivalenti) <sup>3</sup>	3,39	0,00		0,00	0,00	0,00
Indicare numero ore settimanali animatore	15	0,00		0,00	0,00	0,00
numero ore apertura del servizio: se inferiore a 10 ore giornaliera riduzione proporzionale	10	0,00		0,00	0,00	0,00
costo del lavoro inferiore rispetto a quanto indicato nell'allegato A (vedi cella C22)	28,18	-0,16		-0,10	-0,07	-0,07
% presenza OSS con qualifica >=65% <80% 1=SI 0=NO	0	0,00		0,00	0,00	0,00
% presenza OSS con qualifica <65% 1=SI 0=NO	0	0,00		0,00	0,00	0,00

Elementi di flessibilità in aumento		aumento totale		aumento quota utente	aumento FRNA livello base	aumento FRNA dist. comp.
		base	dist. Comp			
Regime di non esenzione Iva 1=SI 0=NO	1	0,30		0,00	0,30	0,30

Costo del servizio rideterminato	costo di riferimento		quota max utente	FRNA livello base	FRNA dist. comp.
	base	dist. Comp			
	50,14	58,14	28,90	21,23	29,23

Esclusivamente in caso di Centro diurno specialistico per le demenze individuato dalla programmazione		costo di riferimento	quota max utente	quota FRNA
Indicare 1=SI ovvero 0=NO	0	0,00	0,00	0,00

**Note**

<sup>1</sup> in azzurro le sole informazioni che vanno inserite, il resto campi bloccati

<sup>2</sup> livello indicato per finalità di controllo

<sup>3</sup> numero operatori a tempo pieno, nel caso di operatori impiegati a tempo parziale essi vanno rapportati ad unità di lavoro a tempo pieno

**STRUMENTO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO DA CONFRONTARE CON QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO A**

Centro diurno e per anziani non autosufficienti

Ambito distrettuale (codice)	S01116
Soggetti/i accreditato/i	Centro Diurno CSPT - Elleuno
Gestione mista (SI/NO)	

**COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO X FIGURA PROF.**

figura prof.	costo medio unitario	base	disturbi comp.
OSS	25.867,00	19,5	31,2
ANIMATORE	26.906,00	2,6	2,6
COORDINATORE	37.383,00	3,6	3,6
<b>TOTALE</b>		<b>25,7</b>	<b>37,4</b>

classificazione ospiti	base	disturbi comp.	totale
	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
<b>costo del lavoro in base a case mix</b>	282,34	112,12	394,46
	<b>28,18</b>		

**Contratto di servizio per la regolazione dei rapporti giuridico amministrativi tra Nuovo Circondario Imolese, Azienda USL di IMOLA, ASP Circondario Imolese e il soggetto gestore Elleuno per il servizio accreditato transitoriamente di Centro Diurno Socio Riabilitativo per disabili "Ali Blu" di Castel San Pietro Terme**

L'anno 2011, il giorno dieci del mese di Giugno, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Nuovo Circondario Imolese con sede in Imola (Bo) Via Boccaccio 27 (C.F. 90036770379) qui rappresentato dalla D.ssa Claudia Dal Monte, la quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Nuovo Circondario Imolese, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 10/06/2011 (di seguito nominato per brevità "NCI");

- L'Azienda USL di Imola con sede in Imola (Bo) Viale Amendola 2 (C.F. 90000900374), in questo atto rappresentata dal Dott. Andrea Rossi il quale sottoscrive il proprio atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Distretto (di seguito nominata per brevità anche "AUSL");

- L'ASP Circondario Imolese con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, (C.F. e P.Iva 02799561200), costituita con provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2020 del 20 dicembre 2007 in questo atto rappresentata dal Direttore D.ssa Raffaella Stiassi che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29/12/2010 (di seguito nominata per brevità anche "ASP");


E

Il Gestore Cooperativa Sociale Elleuno con sede legale in Casale Monferrato (AL) viale Ottavio Marchino n°10 (codice fiscale/ partita IVA 01776240028) qui rappresentato dal Dott. Stefano Iseppi che agisce in qualità di procuratore ai sensi della procura speciale rep. N. 69430 del 03/06/2011 del Notaio Oppezzo in Casale Monferrato, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede amministrativa della cooperativa, via Ottavio Marchino n° 10, (di seguito denominato per brevità anche "Gestore");

**PREMESSE**

**Richiamati**

- il Punto 2.2 "Centro socio-riabilitativo residenziale" della Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 564, "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, N. 34";
- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di





- accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
  - la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
  - la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
  - la deliberazione della Giunta Regionale 11.1.2010, n.219 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l'accreditamento transitorio";
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari attuazione dell'art. 23 della L. R. 4/08 e succ. mod. e int. delle D.G.R. 514/09 e 2110/09";

Premesso che:

- I Comuni dell'ambito distrettuale, hanno sottoscritto in data 08/09/2010 l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale il quale individua nel NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE il soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- con atto deliberativo dell'Assemblea del NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE n. 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011, con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano attuativo 2010, e con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 51 del 15/09/2010 sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato;
- con deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 90 del 21/12/2010 i Sindaci dei Comuni del Distretto hanno ritenuto opportuno avvalersi del NCI per lo svolgimento delle funzioni relative alla stipula, gestione e monitoraggio dei contratti di servizio e con successivo atto n. 23 del 8/06/2011 hanno definito i criteri relativi alla formulazione dei contratti di servizio stessi;
- i Comuni del Distretto hanno delegato all'ASP Circondario Imolese la gestione dei servizi sociali;
- l'immobile sede del Centro Diurno è di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme.

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata dalla Cooperativa Elleuno al Nuovo Circondario Imolese al fine di ottenere l'accreditamento transitorio per la gestione del servizio oggetto del presente contratto;
- la determinazione n. 496 del 31/12/2010 del Nuovo Circondario Imolese avente ad oggetto: "Atto rilascio accreditamento transitorio Centro Socio-Riabilitativo semi residenziale per disabili "Ali Blu" Castel San Pietro Terme – ELLEUNO"
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio presentato all'atto della domanda di accreditamento da Elleuno;

Tutto quanto sopra premesso e visto tra le parti



**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – PREMESSE , ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

✓ **per la committenza:**

- Nuovo Circondario Imolese

Sede: Via Boccaccio 27, 40026 Imola (Bo)

Referente Operativo: Claudia Dal Monte ([claudia.dalmonete@provincia.bologna.it](mailto:claudia.dalmonete@provincia.bologna.it))

- Azienda USL

Sede: Via Amendola 2, 40026 Imola (Bo)

Referente operativo: Franco Monterumisi ([f.monterumisi@ausl.imola.bo.it](mailto:f.monterumisi@ausl.imola.bo.it))

- ASP Circondario Imolese

Sede: Via Matteotti 77, 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Referenti operativi: Gilberta Ribani ([gilberta.ribani@aspcircondarioimolese.bo.it](mailto:gilberta.ribani@aspcircondarioimolese.bo.it))

✓ **per il Gestore:**

Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.

Sede: Via dei Mille 35/EF, 40024 Castel S. Pietro Terme (Bo)

Referente operativo: Stefania Strazzari ([stefania.strazzari@elleuno.it](mailto:stefania.strazzari@elleuno.it))

**Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Diurno Disabili relativamente alla struttura operativa ubicata nel Comune di CSPT, nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO transitorio.
2. Il Gestore mette a disposizione **n. 9 posti semiresidenziali** accreditati di Centro Diurno Disabili per l'assistenza socio-sanitaria erogata in forma residenziale in favore di disabili certificati non autosufficienti.
3. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO ed in particolare:
  - l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
  - l'accettazione di tariffe predeterminate;
  - l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
  - l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
4. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di AccREDITAMENTO, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del Gestore.



26 giugno

5. Il rapporto intercorrente tra i committenti e il Gestore ha natura giuridica di concessione di pubblico servizio.

### **Art. 3 – DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1/7/2011 e scade il 31/12/2013
2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accREDITAMENTO transitorio, non potrà essere rinnovato.
3. Nel caso in cui, prima della scadenza, fosse rilasciato il provvedimento di accREDITAMENTO definitivo si provvederà alla sottoscrizione del relativo nuovo contratto di servizio che sostituirà integralmente il presente da intendersi anticipatamente risolto.
4. Dal 1 luglio 2011 decade il contratto di cui al Registro Contratti dell'ASP n. 89 del 11/01/08 tra ASP e ATI Coop.va Sociale Elleuno Snc e Trascoop servizi avente ad oggetto il Servizio di Assistenza a Domicilio ed in strutture residenziali per anziani e disabili, per la parte relativa al presente servizio.

### **Art. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore realizzerà il servizio accREDITATO assicurando i requisiti funzionali previsti dall'accREDITAMENTO.
2. Il Gestore assicurerà alcuni servizi aggiuntivi di assistenza socio educativa e socio assistenziale, rispetto a quanto previsto dalla normativa sull'accREDITAMENTO, in particolare per assicurare il mantenimento degli attuali standards socio assistenziali.
3. Il Gestore, inoltre, assicurerà la disponibilità di n. 2 posti semi-residenziali per ricoveri temporanei e progetti particolari di tipo socio-educativo.
4. La remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori servizi è specificatamente e congruamente determinata nell'Art. 15 .
5. Le parti concordano sulla possibilità di modificare nel corso di validità del presente contratto il numero di posti semiresidenziali messi a disposizione dal Gestore. Eventuali incrementi del volume di attività dovranno essere contenuti nell'ambito del numero dei posti accREDITATI.

### **ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
  - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accREDITAMENTO;
  - dal Programma di adeguamento gestionale;
  - dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto,
  - dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.
2. Il Gestore si impegna al corretto utilizzo di protocolli assistenziali formalizzati, in forma scritta, conosciuti dagli operatori per:
  1. Alimentazione e idratazione;
  2. Procedure operative per far fronte ad emergenze;



26 giugno

Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta nella struttura e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. Il Distretto si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione.

3. Il Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PEI) formalizzati in forma scritta e con verifica ed eventuale riformulazione periodica (massimo semestrale) degli stessi da parte della équipe multiprofessionale;
- diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;
- la predisposizione e attuazione di programmi di animazione sia per gruppi di interesse che per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- a collaborare nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL,
- ad applicare le Linee Guida e i Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con i Gestori, dall'Azienda USL,

4. Il Soggetto Gestore entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

5. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.

6. La carta dei servizi, prima dell'adozione, deve essere sottoposta alla Committenza per la condivisione con i Comitati di Vigilanza.

## **ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO**

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, AUSL e Circondario Imolese - Ufficio di Piano, in base alle disposizioni della Regione medesima.

2. Il Gestore invierà mensilmente all'AUSL i dati relativi alla presenza degli utenti sui posti accreditati, mediante la scheda movimento utenti fornita dall'AUSL di Imola.

## **ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI SU POSTO SEMI-RESIDENZIALE**

1. Il percorso di accesso alla rete dei servizi semi residenziali ed i criteri di valutazione della situazione dell'utente sono unici per tutto il territorio del NCI. L'ammissione degli utenti al Centro dovrà essere sempre autorizzata in via preventiva dall'AUSL e dall'ASP attraverso la Commissione UVM.

2. L'ammissione degli utenti all'utilizzo di servizi aggiuntivi è disposta da ASP, sulla base di una programmazione annuale.



## **ART. 8 - PRESTAZIONI SANITARIE E RELATIVI RIMBORSI**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 514/2009 l'Azienda Usi fornisce, attraverso il proprio Servizio Infermieristico Domiciliare, l'assistenza infermieristica necessaria ad assicurare quanto previsto nei Piani Assistenziali Individualizzati degli utenti.

2. L'Azienda USL garantirà rimborso delle ore di assistenza riabilitativa comprendente le ore necessarie per assicurare la partecipazione alla definizione del PAI o del PEI e per garantire gli interventi riabilitativi, previsti dalla direttiva 514/2009. Il monte ore relativo all'attività riabilitativa che sarà rimborsato, ammonta a 147 ore annue.

Inoltre L'Azienda USL assicura, con personale proprio:

- una funzione di coordinamento nell'ambito delle attività riabilitative, in particolare per la gestione di progetti riabilitativi complessi, la consulenza sugli ausili protesici, il supporto e la consulenza per i programmi di reclutamento. La Ausl si riserva di verificare il fabbisogno di tale funzione per gli anni successivi di concerto con L'Ente Gestore.
- la pianificazione dell'attività di formazione con crediti ECM per gli operatori addetti alla riabilitazione e la relativa attività di docenza, in condivisione con l'Ente Gestore.

3. Il rimborso da parte dell'Ausl delle prestazioni verrà effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute e, comunque, per una quota non superiore di norma a **€ 21,82** orari onnicomprensive di Iva per il personale riabilitativo, nel rispetto del limite di 1.548 ore annue per ciascuna unità di personale (Circolare n. 7/2007 e successive modificazioni).

4. Il Soggetto Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola, specifica fatturazione, nei limiti delle spese effettivamente sostenute con allegata adeguata documentazione relativa alle ore di assistenza effettivamente erogate nel periodo (copia del conteggiato mensile di ciascun operatore e copia del turno effettivo riferito al mese fatturato). Dovrà inoltre essere allegata documentazione attestante le tariffe orarie praticate (nel caso di personale dipendente del Gestore sarà sufficiente una autodichiarazione relativa alle ore e al compenso orario pagato).

5. Le modalità di fatturazione/rendicontazione potranno subire nel corso di validità del presente contratto modificazioni in relazione a specifici accordi che interverranno tra le parti, tenendo conto delle rispettive necessità organizzative ed informative nonché della necessità, da parte dell'AUSL, di effettuare verifiche e controlli sulle attività fatturate e liquidate a carico del SSN.

6. L'Azienda U.S.L. provvederà all'effettuazione dei rimborsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, completa delle documentazioni sopra indicate, da parte del Gestore.

## **ART.9 – ALTRE ATTIVITA' E PRESTAZIONI SANITARIE FORNITE DAL SOGGETTO GESTORE**

1. Si intendono fornite direttamente dal gestore con onere a suo carico le seguenti attività :

- Materiale di consumo sanitario: ausili protesici per i quali non è richiesta personalizzazione come indicato nella DGR 564/2000, materiale per medicazione, detergenti e disinfettanti, materiale vario ad assorbenza, altro materiale di consumo assistenziale, etc.;



- divise e dispositivi di protezione individuale.

#### ART. 10 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio, è assicurata attraverso:

- le **tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza**. Il pagamento di tali tariffe regionali è di competenza, in quanto gestore del FRNA, dell'Azienda USL;
- il corrispettivo delle **quote di contribuzione medie dovute dagli utenti** sono a carico di ASP cui dovrà essere indirizzata la relativa fatturazione. ASP fatturerà all'utente il costo del pasto;
- il corrispettivo della quota per i **servizi aggiuntivi** sono a carico del NCI, e limitatamente al 2011 a carico di ASP.

2. Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dall'ASP e dal disabile e/o dai suoi familiari uno specifico **contratto individuale di assistenza** che individui chiaramente il riparto economico della retta.

#### ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano tenendo conto degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto e delle indicazioni regionali della DGR 219/2010.

3. Tenuto conto delle indicazioni regionali, per gli utenti con disabilità di Livello A si stabilisce una maggiorazione del 20% del costo del Disabile di Livello B. **Il costo di riferimento del servizio viene determinato per l'anno 2011 nei seguenti importi IVA Inclusa:**

<b>Livello A:</b>	<b>€ ---- 142,68</b>
<b>Livello B:</b>	<b>€ ---- 118,90</b>
<b>Livello C:</b>	<b>€ ---- 88,87</b>
<b>Livello D:</b>	<b>€ ---- 65,44</b>
<b>Livello E:</b>	<b>€ ---- 51,36</b>

4. Il costo di riferimento del servizio viene rideterminato annualmente dal Nuovo Circondario imolese, in accordo tra le parti firmatarie, sulla base: da un lato degli elementi informativi forniti dal Gestore, e, dall'altro, della valutazione degli utenti, che hanno manifestato significative variazioni della loro disabilità e dei nuovi utenti, effettuato dalla competente Commissione UVM.

5. In relazione ai servizi che determinano costi aggiuntivi descritti all'art.4, ed in specifico per mantenere i maggiori livelli di assistenza richiesti dalla Committenza, **il costo effettivo medio del servizio per il 2011 è rideterminato in € 91,98 giornalieri IVA compresa.**



*Rw*

*AR*

*TE*

*Aw*

## **Art 12 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Gestore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni che il soggetto produttore si impegna sin d'ora ad accettare e utilizzare.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.

## **Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FRNA**

1. L'importo della tariffa da riconoscersi sul FRNA è calcolato dalla Committenza, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e del case mix degli utenti per i posti ricompresi nel contratto di servizio e volti alla accoglienza semi residenziale di disabili non autosufficienti.

2. In riferimento al 2011 si determina la tariffa a carico del FRNA del presente contratto di servizio che corrisponde al 75% del costo di riferimento determinato all'art.11. L'importo della tariffa è inclusivo di IVA:

<b>Livello A:</b>	<b>€ ----107,01</b>
<b>Livello B:</b>	<b>€ ---- 89,17</b>
<b>Livello C:</b>	<b>€ ---- 66,65</b>
<b>Livello D:</b>	<b>€ ---- 49,08</b>
<b>Livello E:</b>	<b>€ ---- 38,52</b>

3. La comunicazione formale al Gestore della conferma o della modifica della tariffa a carico del FRNA sarà effettuata da parte della Committenza annualmente.

4. In caso di ricovero ospedaliero o di assenza programmata continuativa non superiore ai 15 giorni, la tariffa a carico del FRNA sarà corrisposta in misura pari al **80%** della quota di FRNA.

5. Il Gestore si impegna ad inviare all'AUSL di Imola, specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli ospiti e delle assenze programmate, compresi i ricoveri ospedalieri. I dati di attività saranno acquisiti dall'Ausl attraverso le rilevazioni mensili delle presenze/assenze degli ospiti.

6. L'Azienda U.S.L. provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fatturazione, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Gestore. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:



26 giugno

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso

#### **ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE/ASP**

1. La retta per il servizio è determinata dal NCI e assomma, per il 2011 a **€ 20,27 giornalieri** IVA compresa per i posti semiresidenziali.

2. Ai fini dell'applicazione della retta all'utente, si mantiene il sistema di agevolazione in essere, che comporta la riscossione diretta dall'utente della quota pasto a carico di ASP.

#### **ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL NCI**

1. Il NCI, e limitatamente al 2011 di ASP, assicura al Gestore il pagamento della quota relativa al servizio assistenziale aggiuntivo per tutte le giornate di degenza effettuate, pari a **€ 12,50 giornalieri** IVA compresa, di cui all'art. 4.

3. Il Gestore si impegna ad inviare al NCI/ASP, specifica fatturazione calcolata sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate compresi i ricoveri ospedalieri.

4. Il NCI/ASP provvederà all'emissione del mandato di pagamento delle fatture, complete della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data di arrivo. Si precisa che la decorrenza del suddetto termine viene stabilita come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso

#### **ART. 25 - INTERESSI DI MORA**

1. Ai sensi del D.Lgs 231/02 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 L.R. n. 22/80 e successive modificazioni integrazioni da considerarsi corretta prassi nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 231/02, i pagamenti al Gestore devono essere effettuati entro 30 giorni per il rimborso del personale sanitario e 60 giorni per gli oneri degli ospiti dal ricevimento della fattura da parte dei committenti.

2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore spetteranno, a fronte di formale richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:

- dal 1° giorno dopo la scadenza fino al 150° giorno: applicazione degli interessi legali, di cui all'art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- oltre e fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 144 del DPR 207/2010.





3. Gli interessi scaduti non producono interessi, in base all'art. 1283 del c.c.

### **Art. 26 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà del Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

### **ART. 27 – RISORSE UMANE**

1. Per tutto il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

### **ART. 28 – RISORSE PATRIMONIALI**

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune di Castel San Pietro e dell'ASP utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto sono concessi in uso, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata, al Gestore che ha l'obbligo di provvedere alla relativa conservazione e manutenzione ordinaria.

2. L'identificazione di tali beni, le modalità di gestione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili, così come la ripartizione delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni e gli obblighi assicurativi, saranno indicate in apposito contratto che verrà sottoscritto tra l'Ente proprietario, l'ASP e il Gestore, in coerenza con la normativa regionale.

3. Il Gestore ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e



di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

### **Art. 29 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore ed elencate nell'art. 6 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo - contabile - gestionale;
- richiesta dei committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti.

2. Il Gestore consente l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente individuati e comunicati al Gestore stesso.

### **Art. 30 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di misure di indennizzo a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del Gestore, il soggetto committente (NCI) invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti:

- a) gravi ritardi o interruzioni delle attività;
- b) gravi carenze nell'osservanza degli standard quantitativi e qualitativi e/o nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al Gestore che non consentano o che comunque compromettano il regolare svolgimento delle attività;
- c) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto e/o della Carta dei Servizi, imputabili a dolo o colpa grave del Gestore;
- d) inadempienze di cui al successivo comma 4;
- e) inadempienze relative ai debiti informativi.

Il Gestore può inviare al Committente, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno il Committente procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto;

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate dai committenti le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:



- a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiore rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- b) da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;
- c) dall'1% al 15% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- ✓ carenze igieniche;
- ✓ carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
- ✓ mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche quando non si sia verificato pregiudizio all'utenza;
- ✓ qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - mendaci/erronee comunicazioni ai committenti in ordine alla presenza/movimento degli ospiti;
  - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
  - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
  - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai Committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
  - negazione dell'accesso alle strutture agli organismi di controllo.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida il committente potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal committente per la prosecuzione del servizio.

6. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Committente può inoltre risolvere il rapporto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode;
- b) in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- c) in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza contrattuale o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In questi casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che i committenti dovranno sostenere per garantire il servizio.

### ART. 31 – CASI DI RECESSO DAL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;



f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod.civ., il Gestore può inoltre recedere dal rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- qualora l'occupazione dei posti autorizzati scenda al di sotto della soglia minima dell'80% per oltre 60 gg. continuativi o come occupazione media annua;
- per eccessiva onerosità sopravvenuta causata da normative che possano determinare incrementi dei costi di gestione del servizio.

### **ART. 32 - RINEGOZIAZIONE/MODIFICA DEL CONTRATTO**

1. Quando si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti articoli, e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni tramite nota scritta inviata a mezzo raccomandata. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente con raccomandata RR con preavviso di giorni 30. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con i contenuti dell'atto di accreditamento.

2. Le parti potranno procedere inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale o in relazione ad ulteriori necessità condivise dalle parti, che sopravvengano nel periodo di vigenza del presente contratto.

### **ART. 33 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Gestore assume, per tutta la durata del presente contratto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, possa derivare ai Committenti, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione dei servizi oggetto del Contratto di Servizio, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- euro 2.500.000,00 per ogni sinistro;
  - euro 1.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
  - euro 1.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
- e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto del Contratto di Servizio, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

4. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:



- a) l'estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi i committenti e i loro amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Gestore per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro;
- b) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- c) l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Gestore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) l'estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

5. Il Gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

6. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

#### **ART. 34 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.


2. L'ASP e il Gestore sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi agli utenti ospitati nelle strutture di cui al presente contratto e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'ASP ed il Gestore in qualità di contitolari del trattamento sono tenuti ognuno per la propria parte ed in relazione ai trattamenti di rispettiva pertinenza a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'ASP ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

- Inoltre sono tenuti a

- a) nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative;
- b) verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

- c) fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
  - d) assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
  - e) fornire all' ASP una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
  - f) predisporre il Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.
4. Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

### ART. 35 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia"* in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti Codici Identificativi:

CIG 2873371CBF (per l'Ausl di Imola);

CIG 2878931902 (per l'ASP);

3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all'Azienda USL e all'ASP, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione sia all'ASP che all' AUSL e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



26 giugno

8. Il Gestore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'ASP che l'AUSL di Imola ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

#### **ART. 36 - ART. 30 D. LGS 163/06**

1. Per le forniture necessarie all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto di servizio il Gestore si impegna al rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs 163/03.

#### **ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia dell'Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 38 - ELEZIONE DEL FORO**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna

#### **ART. 39 - NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

*Imola, 10 giugno 2011*

*Per il NCI: D.ssa Claudia Dal Monte*



*Per l'Azienda USL: Dr. Andrea Rossi*

*Per l'ASP: D.ssa Raffaella Stlassi*

*Per il Gestore: Dott. Stefano Iseppi*

*Allegati al Presente contratto :*

- A) Provvedimento di accreditamento*
- B) Scheda di dettaglio sulla applicazione degli elementi di flessibilità anno 2011*
- C) Programma di adeguamento gestionale*

  
  
**Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.**  
*Stefano Iseppi*  
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
(Decreto Legge n. 460 del 4.12.97)  
Esente imposta di bollo (art. 17)  
Esente tasse concessioni governative (art. 18)



**NUOVO CIRCONDARIO**

**IMOLESE**

**Provincia di Bologna**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 496 DEL 31/12/2010**

Settore: **AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Servizio:

**OGGETTO**

ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMI RESIDENZIALE PER DISABILI "ALI BLU" CASTEL SAN PIETRO TERME - ELLEUNO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Lì, 31/12/2010

*F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA*

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO**

La presente copia è conforme all'originale depositato.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

*DAL MONTE CLAUDIA*



**Determinazione n. 496 del 31.12.2010**

**Oggetto: ATTO RILASCIO ACCREDITAMENTO TRANSITORIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMI RESIDENZIALE PER DISABILI "ALI BLU" CASTEL SAN PIETRO TERME - ELLEUNO**

**IL SEGRETARIO -- DIRETTORE**

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. n. 219/2010 (ed eventuali altre e successive deliberazioni sul sistema di remunerazione);

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n 1102 del 10/02/2010 avente ad oggetto l'approvazione dello schema-tipo valevole per il rilascio dell'accREDITAMENTO transitorio;

Visto l'Accordo Attuativo della convenzione per il conferimento delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche e di interventi in area sociale, sottoscritto in data 08.09.2010 tra il Nuovo Circondario Imolese ed i Comuni aderenti che individua nel Nuovo Circondario Imolese il soggetto competente per la concessione dell'accREDITAMENTO dei servizi

Vista la delibera Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 46 del 08/09/2010 che attribuisce al Segretario/Direttore del Nuovo Circondario Imolese la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia di accREDITAMENTO sociale e socio-sanitario;

Considerato che con atto deliberativo della Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n 12 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 e che con atto deliberativo della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n 31 del 23/06/2010 è stato approvato il Piano per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011-Piano attuativo 2010 e sono state adottate, in sede di programmazione valevole per l'ambito distrettuale, le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato, con particolare riguardo ai **Centri Socio Riabilitativi Semi Residenziali per Disabili**;

Vista la domanda presentata da Elleuno Cooperativa Sociale onlus per l'accREDITAMENTO transitorio del servizio Centro Socio Riabilitativo Semi Residenziale per Disabili che si svolge presso la struttura Ali Blu sita in Castel San Pietro Terme via Mazzini, 27;

Attestata, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio di Piano, la permanenza della coerenza della struttura con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

Dato atto che, in base all'istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura oggetto della domanda documenta il possesso delle condizioni previste per l'accREDITAMENTO transitorio di cui ai punti 6.1. e 6.2 dell'allegato 1 del DGR 514/2009.

In particolare, la domanda presentata contiene la documentazione relativa a:

- l'indicazione delle forme dei rapporti già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009 consistente nel Contratto di Appalto l'indicazione della forma del rapporto già in essere di cui al punto 6.1 della DGR 514/2009 consistente nel Contratto di Appalto tra Asp

Circondario Imolese e Cooperativa Sociale Elleuno (Registro Contratti Asp Circondario Imolese n. 89 del 31/01/2008);

- il possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura in corso di validità, (Autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme n. 9/2006 del 18/10/2006);
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A, punto 1.3 della DGR 514/2009 presentato in data 29.09.2010;
- il possesso dei requisiti tecnici valevoli nel regime dell'accreditamento transitorio con particolare riferimento alla documentazione attestante il livello di qualificazione del personale e il raggiungimento delle percentuali di operatori in possesso della qualifica di OSS – Operatore sociosanitario, come previsto dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.2, lettera g) e Allegato A, punto 1.3, lettera f);
- la dichiarazione di accettazione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe di cui alla DGR n. 219 del 08/02/2010 ed a tal fine la documentazione dettagliata attestante le condizioni che motivano la riduzione o l'aumento del costo di riferimento, con particolare riguardo al costo del lavoro e ai contratti applicati;

Sentito il parere del Comitato tecnico dell'Ufficio di piano e del Gruppo tecnico a supporto dell'attività istruttoria per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 67/2010;

Visto l'Atto di indirizzo in merito all'accreditamento dei servizi socio-sanitari della Giunta Circondariale nella sua veste di Comitato di Distretto di cui alla delibera n. 90 del 21 dicembre 2010;

#### DETERMINA

- di concedere, in favore di Elleuno Cooperativa Sociale onlus l'accreditamento transitorio del servizio di Centro Socio Riabilitativo Semi Residenziale per Disabili che si svolge presso la struttura Ali Blu sita in Castel San Pietro Terme via Mazzini, 27;
- di specificare che l'accreditamento transitorio è rilasciato per n. 9 posti;
- di precisare che l'accreditamento transitorio avrà durata massima di 3 anni e cioè fino al 31/12/2013, termine entro il quale il soggetto gestore individuato nel programma di adeguamento dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda dell'accreditamento definitivo del servizio;
- di stabilire che il programma di adeguamento può essere modificato od integrato nel corso della sua attuazione, al fine comunque di garantire il raggiungimento della responsabilità unitaria nei tempi massimi previsti, e comunque entro e non oltre la data del 30/06/2013;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento di accreditamento decorrono a far tempo dalla stipulazione, tra le Amministrazioni committenti Nuovo Circondario Imolese, Comune di Castel San Pietro Terme, Ausl Imola, ed il soggetto gestore sopra individuato, di apposito contratto di servizio ai sensi della DGR 514/2009, che in particolare determina, per il periodo coincidente con il regime di accreditamento transitorio, la regolamentazione complessiva degli interventi, e contiene il programma di adeguamento e le sue modalità di attuazione, la decorrenza del nuovo sistema di remunerazione e la sua specifica applicazione al servizio;
- di precisare che la stipulazione del contratto di servizio conseguente alla concessione dell'accreditamento transitorio comporta la completa ridefinizione e trasformazione dei

rapporti negoziali in essere per l'erogazione delle prestazioni e l'accettazione, da parte del soggetto gestore, del nuovo sistema di remunerazione del servizio accreditato;

- di stabilire che il soggetto gestore della struttura accreditata è tenuto a presentare, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di verifica e controllo, l'apposita relazione a cadenza almeno annuale prevista dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6 e dall'Allegato A, punto 1.3, lettera h), nonché a collaborare con l'Organismo tecnico e gli Uffici di piano distrettuale in relazione alle attività di monitoraggio e accompagnamento previste dalla DGR 514/2009, Allegato 1, punto 6.6;
- di individuare i seguenti casi in cui l'accreditamento transitorio può essere, nel rispetto delle procedure previste, temporaneamente sospeso o definitivamente revocato:
  - o venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
  - o gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio;
  - o mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Nuovo Circondario Imolese e di aggiornare l'elenco dei servizi transitoriamente accreditati e dei relativi gestori, dandone altresì comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 514/2009.

IPOTESI SCHEMA CALCOLO PER CSRD ACCREDITATI A GESTORI PRIVATI<sup>1</sup>

Ambito distrettuale (codice)	IRADOLA
Comune	CASTEL SAN PIETRO TERME
Denominazione servizio	CENTRO DIURNO PER DISABILITÀ ULU
Codice SIPs	1234
Numero posti	9

Classificazione ospiti valevole per il 2009 in giornate complessive di presenza previste da utilizzarsi in caso di inserimenti multipli sul medesimo posto)	A	B	C	D	E	totale
	468	229	705	446	232	2078
Classificazione ospiti valevole per il 2010 (precompilato se utilizzato il criterio delle giornate di presenza di cui al rigo 9)	A	B	C	D	E	totale
	2,8	1,0	3,1	1,9	1,0	9,0

Parametri assistenziali	
rapporto OSS/educatori da parametro previsto in allegato A	1,1
n° educatori (unità equivalenti) <sup>2</sup>	4
n° OSS (unità equivalenti) <sup>2</sup>	1,28
Totale Operatori (unità equivalenti) <sup>3</sup>	5,28

Parametri economici da DGR 2192/2010 in base al case mix					
	A	B	C	D	E
Costo di riferimento regionale generale					
Costo di riferimento in base al case mix	78,4	112,60	85,30	64,00	51,2
Costo del lavoro di riferimento di cui all'allegato A					
Costo del lavoro da allegato A in base al case mix del servizio	55,8	85,00	58,25	36,80	

Elementi di flessibilità in diminuzione	
rapporto OSS/educatori (D27/D28) da confrontarsi con quanto indicato alla cella D28	riduzione costo di rif.
indicare numero di ore settimanali del coordinatore da confrontare con parametro da allegato A	0,32
Indicare spesa annua per servizi educativi e riabilitativi integrativi (es. gite, musicoterapia, nuoto, pet therapy, etc.)	12
Indicare spesa per supervisione tecnico di tipo socio-psico-pedagogico	6046,11
Apertura giornaliera inferiore a 8 ore: Indicare n° ore di apertura <sup>3</sup>	9269,33
Costo del lavoro inferiore rispetto a quanto indicato nell'allegato A (vedi cella D39)	8
% presenza OSS con qualifica >=65% <80% 1-SI 0-NO	50,24
% presenza OSS con qualifica <65% 1-SI 0-NO	0
% presenza OSS con qualifica <65% 1-SI 0-NO	0
Elementi di flessibilità in aumento	
Gestione del servizio in regime di non esenzione Iva (1-SI 0-NO)	aumento costo di rif.
	1,00

Elementi di flessibilità in aumento		aumento costo di rif.			
Gestione del servizio in regime di non esenzione Iva (v-SI 0=NO	1	1,00			
costo del servizio rideterminato.		A			
		B	C	D	E
		108,09	80,79	59,49	46,69

Elementi in aumento per servizi con standard più elevati già presenti al 15/3/10		Per gli ospiti con con disturbi del comportamento e bisogni assistenziali ed educativi particolarmente complessi, il costo di riferimento previsto per il livello B può aumentare fino ad un max del 40% in base al PIEPAI							
possibile ulteriore aumento fino ad un massimo del 10% del costo del servizio	apertura superiore alle 8 ore <sup>3</sup>	0%							
	Maggiore numero educatori presenti nel rapporto educatori/OSS <sup>4</sup>	8%							
	numero operatori in più presenti <sup>5</sup>	2%							
Costo del servizio rideterminato per possibili standard più elevati già presenti al 15/3/10	inserire % di aumento con max 10%	10,0%							
			A	B	C	D	E		
				118,90	88,87	65,44	51,36		
						Minimo	118,90	Max	166,46

Note

1 In azzurro le sole informazioni che vanno inserite, il resto campi bloccati

2 numero operatori a tempo pieno, nel caso di operatori impiegati a tempo parziale essi vanno rapportati ad unità di lavoro a tempo pieno

3 per ore di apertura del Centro Diurno vanno intese le ore durante le quali vengono erogati i percorsi assistenziali indicati nella DGR 219 del 2010. Per ogni ora aggiuntiva di apertura del servizio può comportare un aumento del costo di riferimento variabile dall'7% al 9%.

4 ogni scostamento di 0,10 in riduzione rispetto a quanto indicato alla cella D28 comporta una variazione in aumento del costo del servizio di circa lo 0,10%

5 Per valutare la sussistenza di tale condizione possono essere utili a titolo indicativo i seguenti parametri che possono determinarsi in caso di ricorrenza dell'intera maggioranza del 40% per i disturbi del comportamento:

OSS	2,5
educatori	2,3
Totale operatori	4,8

La scostamento in aumento di un operatore a tempo pieno può determinare un aumento del costo del servizio pari dall'8% al 10% a seconda che l'operatore sia un OSS ovvero un educatore

24/05/2011 12:39

STRUMENTO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO DA CONFRONTARE CON QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO A

Centro socioriabilitativo diurno per disabili

Ambito distrettuale (codice)	IMOLA	
Soggetti/ accreditati/i	ELLEUNO PER CENTRO DIURNO PER DISABILI ALI BLU"	
Gestione mista (SI/NO)	NO	

COSTO MEDIO ANNUO UNITARIO X FIGURA PROF.

figura prof.	costo medio unitario	liv moderato	liv severo	liv completo
OSS	28.498,80	8,7	17,4	26,1
EDUCATORI	31.846,61	19,4	29,2	43,7
COORDINATORE	38.993,97	5,7	5,7	5,7
TOTALE		33,8	52,19	75,5

classificazione ospiti	liv moderato	liv severo	liv completo	totale
	1,9	3,1	1	6
costo del lavoro in base a case mix	64,18	161,80	75,46	301,44
	50,24			

Assunte le stesse tesse risultanti dalla scheda del calcolo del costo di rifertimento del centro

Nella scheda precompilata da Elleuno fatta con altra classificazione ospiti il costo lavoro risulta 42,67

OSS	1,28	36.478,46
EDUCATORI	4	127.386,44
COORDINATORE	1	38.993,97
		202.858,87

## ALLEGATO C

### PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il programma di adeguamento dell'organizzazione della gestione del Centro socio-riabilitativo semi-residenziale per disabili *Ali Blu* di Castel San Pietro Terme per raggiungere il possesso dei requisiti per l'accreditamento definitivo e per garantire la responsabilità gestionale unitaria è di anni 3 così sintetizzato:

#### Analisi della situazione di partenza con rif. all'organizzazione dei servizi ed agli operatori

CENTRO DIURNO ALI BLU	N. Operatori	Di cui dipendenti ASP o in rapporto con ASP	Di cui dipendenti Elleuno o in rapporto con elleuno	In rapporto con/ dipendente ASL Imola
<b>SERVIZIO SOCIO-SANITARIO, EDUCATIVO, SANITARIO e INTEGRATIVO</b>				
COORDINATORE	1		1	
OSS	1		1	
educatori	2		2	
psicologi	2		2	
infermiere	1			1
<b>SERVIZI ACCESSORI</b>				
Pulizia	1		1	

L'organico prevede figure professionali con qualifiche differenti rispetto alla 514/09 in funzione degli utenti con disturbi comportamentali

La gestione del personale è attualmente caratterizzata dal sub appalto citato nell'allegato B) a cooperativa sociale Seacoop di Imola.

#### Individuazione delle forme per assicurare a regime la responsabilità gestionale unitaria

Cooperativa Sociale elleuno s.c.s. e Cooperativa sociale Seacoop individueranno ed avvieranno una forma di gestione unitaria entro il 30 novembre 2011 che superi la formula del sub appalto.

#### Percorso per raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria, con definizione di obiettivi intermedi e tempi di conclusione (entro data domanda di accreditamento definitivo)

**2011**

- Individuazione di una forma di gestione unitaria (entro il 30.11.2011) che superi la formula del sub appalto;
- Subentro da parte di Cooperativa Sociale elleuno s.c.s. all'ASP imolese nella fornitura di beni e servizi per l'attività del centro;
- Voltura delle utenze;
- Voltura dell'autorizzazione al funzionamento;
- Adeguamento requisiti generali (triennale);
- Adeguamento requisiti specifici centro diurno socio-riabilitativo (triennale);

- Subentro da parte di Cooperativa Sociale elleuno s.c.s. al ASP imolese nella fatturazione all'utente e all'ASL;
- Subentro all'ASP imolese nelle manutenzioni ordinarie;
- Valutazione delle manutenzioni straordinarie;
- Valutazione degli oneri per le prestazioni supplementari quali la fornitura pasti per il tramite di Solaris s.r.l. di Castel San Pietro Terme;
- Attivazione della convenzione per il rilievo sanitario con l'ASL di Imola da parte della Cooperativa Sociale elleuno s.c.s.;
- Valutazione valore della disponibilità dell'immobile e delle manutenzioni straordinarie.

#### 2012

- Valutazione investimenti per arredi e attrezzature previste dai requisiti specifici per l'accreditamento definitivo;
- Valutazione valore della disponibilità dell'immobile e delle manutenzioni straordinarie.

#### 2013

- Valutazione investimenti per arredi e attrezzature previste dai requisiti specifici per l'accreditamento definitivo;
- Valutazione valore della disponibilità dell'immobile e delle manutenzioni straordinarie.

**Determinazione delle modalità con le quali vengono disciplinate le forme di collaborazione fra i soggetti presenti nella gestione dei servizi ed inerenti lo svolgimento delle attività e dei servizi accessori, strumentali e di supporto all'attività istituzionale, anche attraverso la trasformazione, il trasferimento o la rinegoziazione dei contratti in essere per lo svolgimento di tali servizi; in particolare dovranno essere evidenziati gli eventuali impegni nell'uso dell'immobile ove si svolge il servizio, laddove questo venga messo a disposizione da parte dell'ente pubblico.**

#### **Pasti:**

Fornitura pasti da parte del ASP Imolese (compartecipazione di Cooperativa Sociale elleuno s.c.s. al costo con modalità da definirsi).

#### **Servizio Amministrativo:**

Gestione entrate da tariffa, rapporti con utenza e altri enti e adempimenti amministrativi sono forniti dall'ASP imolese (compartecipazione della cooperativa Elleuno al costo con modalità da definirsi).

#### **Uso dell'immobile:**

E' da definirsi il costo sostenibile per la disponibilità dell'immobile, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

**Modifiche organizzative e tempi di implementazione che anticipino ove possibile la identificazione della responsabilità unitaria per nuclei o sub articolazioni del servizio**

Entro 30.11.2011 il centro diurno sarà gestiti in forma integrata.

**Individuazione delle modalità per assicurare la qualificazione del personale OSS nel rispetto degli obiettivi quantitativi e temporali indicati nel provvedimento**

Tutti gli operatori addetti ai servizi di assistenza attualmente impiegati nel servizio sono in possesso della qualifica di OSS;

**Individuazione di modalità per assicurare (entro data di presentazione della domanda di accreditamento definitivo) l'unificazione della titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITamento in capo al soggetto gestore accreditato**

Verrà attivata la procedura amministrativa per la variazione dell'autorizzazione al funzionamento, attualmente in capo all'ex istituzione per la gestione dei servizi sociali di Castel San Pietro Terme.

**Strumenti di verifica dell'effettivo svolgimento del percorso (prevedendo la presentazione di relazioni almeno annuali dettagliate sullo stato di attuazione del percorso)**

Verifica semestrale dell'andamento del percorso rispetto alle modifiche organizzative per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria ed ai requisiti generali e specifici; predisposizione di relazione dettagliata a cadenza annuale.

Castel San Pietro Terme, 28 settembre 2010.

Enrico Gallo  
per Cooperativa Sociale elleuno s.c.s.

---